



Assifact
Associazione fra le Società di Factoring Italiane

CIRCOLARE INFORMATIVA 34/92

Milano, 29 luglio 1992

OGGETTO: Trasmettiamo il testo del Decreto del Ministero del Tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 1992, relativamente alle modalità di acquisizione ed archiviazione dei dati ai sensi della legge 197/91, e relative istruzioni predisposte dall'Associazione Bancaria Italiana.

Il Segretario Generale
Prof. A. Carretta

DISTRIBUZIONE:

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLO
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FINE FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. TANSINI
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RIESFACTORING	DOTT. SAMAJA
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

Prot. Roma.
LG/OI 005819 17.LUG 92

ALLE DIREZIONI DELLE AZIENDE ED
ISTITUTI DI CREDITO ASSOCIATI

LORO SEDI

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201)
Legge 5 luglio 1991, n. 197, conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143
Rilevazione delle operazioni "frazionate"

Si fa seguito alle lettere-circolari prot. LG n. 6351 del 18 luglio 1991, n. 10692 del 23 dicembre 1991 e n. 4 del 2 gennaio 1992, con le quali - rispettivamente - sono stati commentati la legge 5 luglio 1991, n. 197 ed il decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991, contenente le modalita' di attuazione dell'art. 2 della stessa legge n. 197, per comunicare che nella "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 10 luglio 1992 e' stato pubblicato il decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1992, contenente "Modalita' di acquisizione e archiviazione dei dati, nonche' standards e compatibilita' informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197".

1. Il decreto e' stato emanato in attuazione dell'art. 13, comma 5, della legge n. 15/1980 che demandava all'indicato Ministro la determinazione delle modalita' di acquisizione e di archiviazione delle informazioni nonche' le specifiche tecniche relative all'archivio unico informatico, sul quale debbono essere riportati i dati concernenti le operazioni con mezzi di pagamento di importo superiore a 20 milioni di lire in una a quelli dei conti, depositi o rapporti continuativi instaurati dall'intermediario stesso con la propria clientela.

Il provvedimento in esame - la cui emanazione era stata prevista dal medesimo art. 13 entro il termine del 30 giugno 1992 - contiene altresì disposizioni concernenti le operazioni "frazionate" e cioe' quelle di importo singolarmente inferiore a 20 milioni di lire, ma che per la natura e le modalita' con cui sono poste in essere, ancorche' effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo, si puo' ritenere costituiscano parte di un'unica operazione (cfr. art. 13, comma 2).

2. Per la rilevazione di tali operazioni, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 13, gli intermediari "devono mettere a disposizione del personale incaricato gli strumenti tecnici idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione".

Nella predisposizione degli indicati strumenti - la cui attivazione era prevista entro il 7 luglio 1992, termine peraltro non sottoposto ad alcuna diretta sanzione penale o amministrativa (cfr. art. 2, comma 2, della legge n. 197/1991) - gli intermediari sono quindi tenuti ad adeguarsi a quanto in proposito stabilito dal provvedimento in questione, predisponendo con la dovuta sollecitudine i predetti strumenti.

La costituzione dell'archivio unico deve invece avvenire entro il 10 gennaio 1993 (sei mesi dalla pubblicazione del decreto; cfr. art. 13, comma 5, della legge n. 15/1980).

Ne consegue che fino all'attivazione del predetto archivio, la registrazione delle operazioni - sia "frazionate" che d'importo "unitario" superiore a 20 milioni di lire - e dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, deve continuare ad essere effettuata su un "apposito registro" (secondo la dizione della norma da ultimo citata), le cui formalità di tenuta sono state dettate dal decreto del Ministro del tesoro 19 dicembre 1991.

Del pari, occorre conformarsi a quanto previsto da quest'ultimo provvedimento anche per quanto concerne le modalità operative di identificazione.

3. In considerazione della particolare rilevanza della problematica in oggetto, appare opportuno che il settore del credito assuma al riguardo comportamenti uniformi.

L'Associazione con l'ausilio dei propri organi tecnici ha elaborato le Istruzioni uniformi per la rilevazione delle operazioni frazionate, riportate in allegato con una nota di commento.

* * *

Nel fare riserva di illustrare con apposita comunicazione le disposizioni del decreto del Ministro del tesoro 7 luglio 1992 (di cui si unisce copia per completezza di documentazione) concernenti l'archivio unico informatico, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Zadra)

Allegati

ISTRUZIONI UNIFORMI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201)
Legge 5 luglio 1991, n. 197, conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143

Premessa

L'art. 13, comma 2, della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (nel testo introdotto dall'art. 2, comma 1, della legge 5 luglio 1991, n. 197) prevede la registrazione delle operazioni singolarmente inferiori a 20 milioni di lire che, ancorche' effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, si puo' ritenere, per la loro natura e per le modalita' con cui sono poste in essere, costituiscano parte di un'unica operazione.

L'art. 2, comma 2, della legge n. 197/1991 testualmente prescrive che "le disposizioni di cui all'art. 13 (...) [della legge n. 15/1980] trovano applicazione anche con riferimento ai trasferimenti di cui all'articolo 1" e cioe' quelli di titoli al portatore, in lire o valuta estera, d'ammontare superiore a 20 milioni di lire effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

Il medesimo art. 13, comma 3, richiede, ai fini dell'applicazione delle disposizioni sopra riportate, che gli intermediari mettano a disposizione del personale incaricato gli "strumenti tecnici idonei a conoscere in tempo reale le operazioni eseguite dal cliente presso la stessa sede dell'ente o istituto, nel corso della settimana precedente il giorno dell'operazione".

Il decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991 (contenente le modalita' di attuazione del suddetto art. 2), capo 2.3, 2° capoverso, stabilisce che attraverso gli indicati strumenti deve essere assicurata la conoscenza delle "operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell'ente o istituto nel giorno dell'operazione e nei giorni lavorativi ricompresi nei sette giorni precedenti".

Il decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992 (contenente le modalita' di attuazione dell'archivio unico di pertinenza dell'intermediario), art. 5, comma 1, enuncia il principio che, nella predisposizione degli strumenti tecnici in questione, gli intermediari tengano conto dei volumi e della tipologia dell'attivita' in concreto svolta presso ciascuna delle dipendenze.

Lo stesso art. 5, comma 2, stabilisce che "l'aggregazione delle operazioni che possono ritenersi (...) parti di un'unica operazione frazionata puo' effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo".

Il medesimo articolo, comma 3, recita: "gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate".

Gli organi tecnici dell'Associazione, considerata la portata giuridica della normativa in discorso ed esaminati gli impatti organizzativi rivenienti dalla sua applicazione alla luce dei sistemi informativi attualmente in essere nel settore, hanno convenuto che le aziende e gli istituti di credito si attengano ai comportamenti di seguito descritti.

1. Operazione "frazionata".

Si considera operazione "frazionata" quella costituita da più movimentazioni di mezzi di pagamento, ciascuna inferiore a 20 milioni di lire, contabilizzate nei giorni lavorativi ricompresi nel sette di calendario antecedenti il giorno lavorativo in cui viene contabilizzata la movimentazione che fa scattare la registrazione, in quanto la sommatoria di tutte le predette movimentazioni supera l'indicato limite.

Le aggregazioni vanno effettuate alla fine della giornata contabile nella quale si verifica il superamento della soglia dei 20 milioni di lire.

2. Valore minimo delle movimentazioni.

Ai fini del computo di cui sopra, le aziende e gli istituti di credito debbono mantenere nota soltanto delle movimentazioni d'ammontare pari o superiore a 3 milioni di lire, siano esse compiute da clientela meramente occasionale ovvero da titolari di conti o depositi.

3. Strumenti tecnici di rilevazione delle movimentazioni.

Le aziende ed istituti di credito debbono predisporre "strumenti tecnici" per verificare tutte le movimentazioni poste in essere:

a) da un medesimo nominativo sia che incidano su conti o depositi solo allo stesso intestatario sia che non interessino rapporti;

b) da più nominativi purché incidenti su conti o depositi dei quali gli stessi risultino i soli intestatari;

c) da clientela meramente occasionale.

La sommatoria, ai sensi del capo 2.3, 2° capoverso, del decreto del 19 dicembre 1991, va fatta distintamente nell'ambito di ciascuna delle classi di operazioni sopra individuate.

Pertanto,

a) in caso di rapporti singolarmente intestati vanno unitariamente considerate tutte le movimentazioni poste in essere dal medesimo nominativo sia che transitino su conti dello stesso, ancorché su depositi diversi, sia che non accedano sui predetti conti o depositi;

b) in caso di rapporti cointestati, la registrazione viene attribuita a tutti gli intestatari congiuntamente. Vanno unitariamente considerate le movimentazioni poste in essere su conti della specie, ancorche' accedano a depositi diversi, in una a quelle che non interessano rapporti;

c) le operazioni effettuate da terzi che interessino conti o depositi vanno attribuite ai titolari dei conti o depositi stessi.

4. Modalita' di identificazione della clientela occasionale.

In caso di operazioni che non incidano su conti o depositi, se l'operativita' della banca ai fini della rilevazione in questione, non prevedesse di evidenziare in tempo reale il superamento della soglia dei 20 milioni di lire, gli estremi del documento di identificazione e del codice fiscale andranno raccolti all'atto di ogni singola movimentazione.

Qualora invece l'operativita' della banca ai fini della rilevazione in questione, consentisse di evidenziare in tempo reale il superamento della soglia dei 20 milioni di lire, le aziende ed istituti di credito assumeranno, all'atto della prima movimentazione, le generalita' del soggetto: nome, cognome, luogo e data di nascita. Gli estremi del documento identificativo, ed eventualmente il codice fiscale, verranno invece acquisiti allorquando dovra' procedersi alla registrazione, al verificarsi delle condizioni previste.

5. Movimentazioni da rilevare.

Le aziende e gli istituti di credito debbono mantenere nota delle movimentazioni riportate nell'elenco allegato sulla base della codifica ivi indicata.

In deroga a quanto richiesto dalla normativa in discorso, le aziende e gli istituti di credito debbono altresì mantenere nota:

a) dei trasferimenti tra conti o depositi aventi la medesima intestazione ed incardinati presso diversi enti creditizi;

b) della consegna e del ritiro di titoli al portatore allo sportello.

6. Criteri di aggregazione delle movimentazioni.

La registrazione di un'operazione "frazionata" deve essere effettuata automaticamente al superamento del limite dei 20 milioni di lire, escludendosi ogni ulteriore valutazione da parte dei dipendenti bancari incaricati della rilevazione.

A tal fine, le causali delle movimentazioni da sommare sono unificate in classi omogenee denominate "famiglie" nel cui ambito esse sono ricondotte in "sottogruppi"; la sommatoria avviene fra quelle di ciascun "sottogruppo".

7. Valorizzazione delle movimentazioni.

Delle movimentazioni di titoli al portatore in lire va mantenuta nota facendo riferimento al valore nominale degli stessi.

Delle movimentazioni in valuta va mantenuta nota del loro controvalore in lire al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio medio Milano-Roma del giorno precedente la data dell'operazione.

Allegati

REGISTRO ELETTRONICO
ELENCO CAUSALI PER RILEVAZIONE
OPERAZIONI FRAZIONATE

CA US	DESCRIZIONE CAUSALE	FAM A	FAM B	FAM C	FAM D	IN EL.	OBB REG
01	Versamento di titoli di credito esigibili su piazza		b0			SI	SI
02	Versamento di titoli di credito esigibili fuori piazza		b0			SI	SI
03	Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa cont.		b0			SI	SI
05	Prelevamento a mezzo ns. sport. autom.	a0				SI	SI
06	Accredito per incassi con addebito in c/c (RID)				d0	SI	SI
07	Accredito per incassi con addebito in c/c (MAV)				d0	SI	SI
09	Incasso tramite POS				d0	SI	SI
10	Emissione assegni circolari o vaglia		b0	c0		SI	SI
13	Vs. assegno bancario numero			c0		SI	SI
14	Cedole, dividendi e premi estratti	a1			d1	SI	SI
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali ecc.)		b3	c1		SI	SI
17	Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi assicurativi		b3	c1		SI	SI
24	Pagamento incasso di documenti su Italia		b1	c3	d3	SI	SI
26	Vs. disposizione a favore di		b0	c0		SI	SI
27	Accredito per emolumenti (stip. pensioni ecc.)	a0			d0	SI	SI
28	Acquisto/ vendita/neg. divisa e/o banconote estere contro lire	a0	b0	c0	d0	SI	SI
29	Accrediti RI.BA.				d0	SI	SI
30	Accrediti effetti al S.B.F.				d0	SI	SI
31	Effetti ritirati		b2	c2		SI	SI
39	Vs. disposizione per emolumenti (stip. pensioni ecc.)			c0		SI	SI
41	Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.			c0		SI	SI
43	Pagamento tramite POS			c0		SI	SI
44	Addebito per utilizzo credito documentario su estero			c0		SI	SI
45	Pagamento per utilizzo carte di credito			c0		SI	SI
47	Accredito per utilizzo credito doc. su Italia				d0	SI	NO
48	Bonifico a vs. favore (per o/c) - Italia	a0			d0	SI	SI
49	Vs. assegno copertura garantita numero	a0		c0		SI	SI
50	Pagamenti diversi		b0	c0		SI	SI
51	Assegni turistici	a0				SI	SI
52	Prelevamento con moduli di sportello	a0				SI	SI
53	Addebito per utilizzo credito doc. su Italia			c0		SI	SI
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	a0			d0	SI	SI
63	Accrediti sconto effetti diretti				d0	SI	SI
64	Accrediti effetti presentati allo sconto				d0	SI	SI
70	Compravendita contanti titoli e diritti	a0	b0	c4	d1	SI	SI
72	Accredito per utilizzo credito documentario da estero				d0	SI	SI
78	Versamento di contante o valori assimilati		b0			SI	SI
79	Disposizione di giro conto (da/a altro Istituto)			c0	d0	SI	SI
80	Compravendita termine titoli	a0	b0	c4	d1	SI	SI
83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	a0	b0	c4	d1	SI	SI
84	Titoli scaduti o estratti	a1			d1	SI	SI
85	Aumento di capitale e/o operazioni societarie		b0	c4		SI	SI
90	Pagamento o incasso rimesse documentate da o per l'estero			c0	d0	SI	SI
91	Prelevamento a mezzo sport. aut. altro istituto	a0				SI	SI
A0	Consegna/ritiro titoli allo sportello	a3	b4			NO	SI
A1	Incasso assegni circolari, turistici, vaglia	a0				NO	SI
A2	Incasso proprio assegno	a0				NO	SI

REGISTRO ELETTRONICO
ELENCO CAUSALI PER RILEVAZIONE
OPERAZIONI FRAZIONATE

.....

CA US	DESCRIZIONE CAUSALE	FAM A	FAM B	FAM C	FAM D	IN EL.	OBB REG
----------	---------------------	----------	----------	----------	----------	-----------	------------

A3	Cambio assegni di terzi	a0				NO	SI
A4	Incasso in contante note spesa "vouchers"	a2				NO	SI
A5	Deposito / rimborso Libretti di Risparmio	a0	b0			NO	SI
A6	Emissione / estinzione Certificati di Deposito	a1	b0			NO	SI
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	a0				NO	SI
A8	Prelievi a valere su crediti semplici	a0				NO	SI
A9	Trasferimento titoli tra dossier			c5	d2	NO	SI
AA	Sonifico da/per l'estero	a0	b0	c0	d0	NO	SI
AB	Versamento titoli di credito e contante		b0			NO	SI
AC	Versamento titoli di credito con resto	a0	b0			NO	SI
AD	Trasferimento titoli da/a altro Istituto			c0	d0	NO	SI

ELENCO CAUSALI PER RILEVAZIONE
OPERAZIONI FRAZIONATE

CA US	DESCRIZIONE CAUSALE	FAM A	IN EL.	OB B REG	NOTE
----------	---------------------	----------	-----------	----------------	------

05	Prelevamento a mezzo ns. sport. autom.	a0	SI	SI	
14	Cedola, dividendi e premi estratti	a1	SI	SI	*
27	Accredito per emolumenti (stip. pensioni ecc.)	a0	SI	SI	* 1)
28	Acquisto/vendita/neg. divise e/o banconote estere contro lire	a0	SI	SI	
48	Bonifico a vs. favore (per o/c) - Italia	a0	SI	SI	*
49	Va. assegno copertura garantita numero	a0	SI	SI	
51	Assegni turistici	a0	SI	SI	
52	Prelevamento con moduli di sportello	a0	SI	SI	
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	a0	SI	SI	*
70	Compravendita contanti titoli e diritti	a0	SI	SI	*
80	Compravendita termine titoli	a0	SI	SI	*
83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	a0	SI	SI	*
84	Titoli scaduti o estratti	a1	SI	SI	*
91	Prelevamento a mezzo sport. aut. altro Istituto	a0	SI	SI	
A0	Consegna/ritiro titoli allo sportello	a3	NO	SI	
A1	Incasso assegni circolari, turistici, vaglia	a0	NO	SI	
A2	Incasso proprio assegno	a0	NO	SI	
A3	Cambio assegni di terzi	a0	NO	SI	
A4	Incasso in contante nota spesa "vouchers"	a2	NO	SI	
A5	Deposito / rimborso Libretti di Risparmio	a0	NO	SI	
A6	Emissione / estinzione Certificati di Deposito	a1	NO	SI	
A7	Erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali	a0	NO	SI	
A8	Prelievi a valore su crediti semplici	a0	NO	SI	
AA	Bonifico da/per l'estero	a0	NO	SI	
AC	Versamento titoli di credito con resto	a0	NO	SI	

Note relative alla famiglia "A"

Tale famiglia ricomprende le operazioni di prelievo a sportello, tramite le quali colui che le effettua viene in possesso di denaro contante o di titoli al portatore.

- * operazioni effettuate per contanti
- *1 gli stipendi e/o pensioni erogati da intermediari abilitati non sono da considerare ove distinguibili da quelli erogati da soggetti diversi
- a0 data ed importo dell'operazione a discrezione di chi l'effettua
- a1 data ed importo dell'operazione condizionati da scelte effettuate in epoca precedente
- a2 data ed importo dell'operazione determinati da terzi
- a3 operazioni che configurano una uscita dalla banca di titoli al portatore

**ELENCO CAUSALI PER RILEVAZIONE
OPERAZIONI FRAZIONATE**

CA US	DESCRIZIONE CAUSALE	FAM B	IN EL.	OBB REG
01	Versamento di titoli di credito esigibili su piazza	b0	SI	SI
02	Versamento di titoli di credito esigibili fuori piazza	b0	SI	SI
03	Versamento contante a mezzo sport. autom. o cassa cont.	b0	SI	SI
10	Emissione assegni circolari o vaglia	b0	SI	SI
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali ecc.)	b3	SI	SI
17	Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi assicurativi	b3	SI	SI
24	Pagamento incasso di documenti su Italia	b1	SI	SI
26	Vs. disposizione a favore di	b0	SI	SI
28	Acquisto/vendita/neg. divise e/o banconote estere contro lire	b0	SI	SI
31	Effetti ritirati	b2	SI	SI
50	Pagamenti diversi	b0	SI	SI
70	Compravendita contanti titoli e diritti	b0	SI	SI
78	Versamento di contante o valori assimilati	b0	SI	SI
80	Compravendita termine titoli	b0	SI	SI
83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	b0	SI	SI
85	Aumento di capitale e/o operazioni societarie	b0	SI	SI
A0	Consegna/ritiro titoli allo sportello	b4	NO	SI
A5	Deposito / rimborso Libretti di Risparmio	b0	NO	SI
A6	Emissione / estinzione Certificati di Deposito	b0	NO	SI
AA	Bonifico da/per l'estero	b0	NO	SI
AS	Versamento titoli di credito e contante	b0	NO	SI
AC	Versamento titoli di credito con resto	b0	NO	SI

Note relative alla famiglia "B"

Tale famiglia ricomprende le operazioni di versamento a sportello tramite le quali colui che le effettua trasforma denaro contante o titoli al portatore in moneta scritturale o titoli.

- b0 data ed importo dell'operazione a discrezione di chi l'effettua
- b1 data ed importo dell'operazione condizionati da terzi a fronte di documenti/certificati
- b2 data ed importo dell'operazione determinati da terzi
- b3 data ed importo dell'operazione prestabiliti all'atto del contratto
- b4 operazioni che configurano un'entrata nella banca di titoli al portatore

ELENCO CAUSALI PER RILEVAZIONE
OPERAZIONI FRAZIONATE

CA US	DESCRIZIONE CAUSALE	FAM C	IN EL.	OB REG
10	Emissione assegni circolari o vaglia	c0	SI	SI
13	Vs. assegno bancario numero	c0	SI	SI
15	Rimborso finanziamenti (mutui, prestiti personali ecc.)	c1	SI	SI
17	Locazione (fitto, leasing ecc.) e premi assicurativi	c1	SI	SI
24	Pagamento incasso di documenti su Italia	c3	SI	SI
26	Vs. disposizione a favore di	c0	SI	SI
28	Acquisto/vendita/neg. divise e/o banconote estere contro lire	c0	SI	SI
31	Effetti ritirati	c2	SI	SI
39	Vs. disposizione per emolumenti (stip. pensioni ecc.)	c0	SI	SI
41	Pagamento o disposizione a mezzo sport. aut.	c0	SI	SI
43	Pagamento tramite POS	c0	SI	SI
44	Addbito per utilizzo credito documentario su estero	c0	SI	SI
45	Pagamento per utilizzo carte di credito	c0	SI	SI
49	Vs. assegno copertura garantita numero	c0	SI	SI
50	Pagamenti diversi	c0	SI	SI
53	Addbito per utilizzo credito doc. su Italia	c0	SI	SI
70	Compravendita contanti titoli e diritti	c4	SI	SI
79	Disposizione di giro conto (da/a altro Istituto)	c0	SI	SI
80	Compravendita termine titoli	c4	SI	SI
83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	c4	SI	SI
85	Aumento di capitale e/o operazioni societarie	c4	SI	SI
90	Pagamento o incasso rimessa documentate da o per l'estero	c0	SI	SI
A9	Trasferimento titoli tra dossier	c5	NO	SI
AA	Sonifico da/per l'estero	c0	NO	SI
AD	Trasferimento titoli da/a altro Istituto	c0	NO	SI

Note relative alla famiglia "C"

Tale famiglia ricomprende le operazioni di corrispondenza tramite le quali colui che le effettua depaupera il rapporto.

- c0 data ed importo dell'operazione a discrezione di chi l'effettua
- c1 data ed importo dell'operazione prestabiliti all'atto del contratto
- c2 data ed importo dell'operazione determinati da terzi
- c3 data ed importo dell'operazione condizionati da terzi a fronte di documenti/certificati
- c4 operazioni di addebito per l'acquisto di titoli al portatore da inserire in depositi incardinati presso il medesimo ente creditizio
- c5 operazioni di trasferimento titoli al portatore da un deposito ad un altro diversamente intestato

ELENCO CAUSALI PER RILEVAZIONE
OPERAZIONI FRAZIONATE

CA US	DESCRIZIONE CAUSALE	FAM D	IN EL.	OBB REG
06	Accredito per incassi con addebito in c/c (RID)	d0	SI	SI
07	Accredito per incassi con addebito in c/c (MAV)	d0	SI	SI
09	Incasso tramite POS	d0	SI	SI
14	Cedole, dividendi e premi estratti	d1	SI	SI
24	Pagamento incasso di documenti su Italia	d3	SI	SI
27	Accredito per emolumenti (stip. pensioni ecc.)	d0	SI	SI
28	Acquisto/vendita/neg. divise e/o banconote estere contro lire	d0	SI	SI
29	Accrediti RI.BA.	d0	SI	SI
30	Accrediti effetti al S.B.F.	d0	SI	SI
47	Accredito per utilizzo credito doc. su Italia	d0	SI	NO
48	Bonifico a vs. favore (per o/c) - Italia	d0	SI	SI
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al d.i.	d0	SI	SI
63	Accrediti sconto effetti diretti	d0	SI	SI
64	Accrediti effetti presentati allo sconto	d0	SI	SI
70	Compravendita contanti titoli e diritti	d1	SI	SI
72	Accredito per utilizzo credito documentario da estero	d0	SI	SI
79	Disposizione di giro conto (da/a altro Istituto)	d0	SI	SI
80	Compravendita termine titoli	d1	SI	SI
83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni	d1	SI	SI
84	Titoli scaduti o estratti	d1	SI	SI
90	Pagamento o incasso rimesse documentate da o per l'estero	d0	SI	SI
A9	Trasferimento titoli tra dossier	d2	NO	SI
AA	Bonifico da/per l'estero	d0	NO	SI
AD	Trasferimento titoli da/a altro Istituto	d0	NO	SI

Note relative alla famiglia "D"

Tale famiglia ricomprende le operazioni di corrispondenza tramite le quali colui che le effettua incrementa il rapporto.

- d0 data ed importo dell'operazione a discrezione di chi l'effettua
- d1 operazioni di accredito per cessione di titoli al portatore già inseriti in depositi incardinati presso il medesimo ente creditizio
- d2 operazioni di trasferimento titoli al portatore da un deposito ad un altro diversamente intestato
- d3 data ed importo dell'operazione condizionati da terzi a fronte di documenti/certificati

NOTE DI COMMENTO ALLE ISTRUZIONI UNIFORMI PER LA RILEVAZIONE DELLE OPERAZIONI FRAZIONATE

Misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso (pos. 201)
Legge 5 luglio 1991, n. 197, conversione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143

Si riportano di seguito le note di commento alle istruzioni operative predisposte dagli organi tecnici dell'Associazione in ordine alla rilevazione delle operazioni "frazionate".

1. Ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate gli intermediari debbono porre in essere "strumenti tecnici" che consentano di mantenere nota delle movimentazioni inferiori a più di 20 milioni di lire, interessino o meno rapporti di conto o deposito.

Al riguardo occorre premettere che, ai fini in esame, la data da considerare per le singole movimentazioni è quella in cui le stesse vengono poste in essere e, quindi, contabilizzate atteso anche il comma 2, lett. a), dell'art. 2 del decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992.

Le aggregazioni vanno effettuate al termine di ciascuna giornata contabile; di conseguenza le registrazioni delle operazioni frazionate comprenderanno oltre alle movimentazioni che hanno dato luogo al superamento del limite di legge, anche tutte le altre contabilizzate nel corso della giornata in cui è stata effettuata (rectius contabilizzata) quella che provoca la registrazione stessa.

Allorquando per essersi verificate le condizioni previste si fosse proceduto alla registrazione dell'operazione "frazionata", le singole movimentazioni componenti la stessa non debbono essere riconsiderate ai fini di una nuova annotazione.

Dal tenore letterale del capo 2.3, 2° capoverso del decreto del Ministro del tesoro del 19 dicembre 1991, consegue che dal nono giorno consecutivo a quello di attivazione degli indicati strumenti, se lavorativo, ovvero dal primo giorno lavorativo immediatamente successivo, non deve più tenersi memoria delle movimentazioni eseguite nella data di attivazione; nei giorni successivi dovrà procedersi in modo analogo.

2. Sotto un profilo oggettivo possono distinguersi due classi di operazioni: quelle compiute a valere su conti o depositi instaurati presso l'ente creditizio e quelle che non interessano tali rapporti. In entrambe le fattispecie bisognerebbe, in linea di principio, mantenere memoria di ogni movimentazione indipendentemente dal suo importo. Peraltro, il comma 3 dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro del 7 luglio 1992 riconosce agli intermediari, "nell'ambito della loro autonomia organizzativa, (...) [la facoltà di] individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate".

Atteso il periodo di tempo da considerare per la rilevazione delle operazioni frazionate - almeno cinque giorni lavorativi oltre a quello di registrazione - ed il limite dei 20 milioni di lire, e' stato ritenuto che la soglia dei 3 milioni di lire per operazione sia idonea ad evitare che attraverso il frazionamento in piu' operazioni vengano posti in essere tentativi di elusione dei controlli imposti dalla normativa in esame.

3. Il comma 1 dell'art. 5 del decreto del 7 luglio 1992, formalizza il principio per il quale e' lasciata alla valutazione discrezionale degli intermediari la scelta degli "strumenti tecnici", stabilendosi solo che occorre tenere "conto dei volumi e della tipologia dell'attivita' in concreto svolta presso le singole dipendenze".

Il comma 2 del medesimo articolo, nel regolamentare la previsione del comma 3 dell'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15 (nel testo introdotto dall'art. 2 della legge 5 luglio 1991, n. 197) - nella parte in cui prevede che "gli strumenti tecnici [debbono essere] idonei a conoscere, in tempo reale, le operazioni" - chiarisce che le aggregazioni concernenti le operazioni frazionate, non vanno necessariamente compiute "immediatamente" ma entro il termine ultimo del "giorno lavorativo successivo".

In linea di principio occorrerebbe considerare ai fini in esame tutte le operazioni eseguite da uno stesso soggetto, interessino o meno rapporti dei quali egli abbia la disponibilita' anche nella sola qualita' di delegato.

Considerati gli strumenti tecnici normalmente in uso nel settore, e' stato ritenuto possibile procedere alla rilevazione in questione facendo riferimento all'intestazione dei conti o depositi. Quanto detto rende ragione del motivo per il quale, in caso di rapporti cointestati, la registrazione viene attribuita a tutti gli intestatari congiuntamente, non essendo automaticamente evidenziabile chi abbia effettivamente agito in ciascuna delle movimentazioni. D'altronde, il principio della riferibilita' delle movimentazioni indistintamente ai titolari dei predetti rapporti risulta dallo stesso decreto del 7 luglio 1992 (cfr. art. 4, comma 2).

In tale contesto non puo' inoltre darsi autonomo rilievo alle movimentazioni poste in essere da un medesimo nominativo per conto di terzi (delegati e/o procuratori; esibitori o presentatori: cfr. capo 4.1, 1° e 2° capoverso del decreto del 19 dicembre 1991); del resto nelle indicate fattispecie, le attivita' in questione sono comunque riferibili agli intestatari dei rapporti, per cui possono considerarsi "eseguite" dagli stessi (secondo la dizione del 2° capoverso del capo 2.3 del suddetto decreto).

Per contro, e' stato ritenuto che le operazioni eseguite da un soggetto a valere su un rapporto a lui solo intestato, siano da cumulare con quelle effettuate dal medesimo nominativo su altri conti di identica titolarita' nonche' con quelle non interessanti alcun rapporto.

Per identici motivi vanno cumulate le movimentazioni su piu' rapporti aventi uguale cointestazione in una a quelle compiute congiuntamente dai titolari dei predetti rapporti, ma non incidenti sugli stessi.

Nell'ipotesi in cui un soggetto ponga in essere una movimentazione non rilevante su rapporti di conto dichiarando espressamente di agire per conto di un terzo, la movimentazione stessa va comunque attribuita soltanto a colui che opera, non potendo l'ente creditizio identificare, ai sensi della normativa in esame, il soggetto per conto del quale l'operazione in questione e' stata effettuata.

4. Per quanto attiene alle operazioni che non interessano conti o depositi, se il soggetto che agisce e' (anche) titolare di un rapporto, ovvero sia comunque identificato come delegato e/o procuratore, potra' farsi riferimento per i dati anagrafici agli estremi del rapporto stesso (cfr. capo 4.1, 1° capoverso del decreto del 19 dicembre 1991).

5.1. L'elenco delle causali delle operazioni relative a conti correnti e' stato elaborato sulla falsariga di quello riportato nella circolare ABI serie Tecnica O, n. 25 del 20 maggio 1985, giacche' esse di regola sono utilizzate dalle aziende ed istituti di credito e forniscono un contenuto sufficientemente indicativo del motivo della movimentazione con mezzi di pagamento, per cui appaiono idonee a soddisfare il requisito di cui al capo 3, 1° capoverso, 1° alinea del decreto del 19 dicembre 1991.

Al riguardo occorre precisare che le nuove causali introdotte in relazione alla normativa in esame, verranno formalmente recepite nell'Accordo interbancario per la regolazione dei rapporti fra le Aziende di credito dell'Italia.

Il comma 4 dell'art. 5 del decreto del 7 luglio 1992 ribadisce le eccezioni agli obblighi di identificazione e registrazione gia' stabilite nel capoverso 2.5 di quello del 19 dicembre 1991. Pertanto non sono state considerate le operazioni tra intermediari abilitati (sia bancari che enti pubblici per i quali le aziende svolgono il servizio di tesoreria).

Il 1° capoverso del capo 2.3 del provvedimento del dicembre 1991, precisa che ai fini della rilevazione in esame occorre considerare le operazioni che in ragione della natura e delle modalita' con cui sono poste in essere "si puo' desumere costituiscano (...) parti di un'unica operazione"; il comma 3 dell'art. 5 di quello del 7 luglio 1992, autorizza gli intermediari, "nell'ambito della loro autonomia organizzativa, (...) [ad] individuare classi di operazioni (...) non significative ai fini della rilevazione in esame"; il comma 4 del medesimo art. 5 esclude dagli obblighi di che trattasi "qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato". E' stato pertanto deciso di non sottoporre agli adempimenti in questione il pagamento delle utenze, delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonche' i pagamenti effettuati da (o agli) enti pubblici per i quali le aziende e gli istituti di credito svolgono il servizio di tesoreria, trattandosi di atti "non frazionabili" anche in relazione alla natura dei soggetti che li compiono (o li ricevono).

Del pari, e' stato convenuto di escludere dalla rilevazione in discorso le operazioni di iniziativa dell'ente creditizio che, in ragione del loro titolo, non sono per essa significative (ad esempio, gli addebiti per assegni bancari insoluti o protestati, ovvero per spese e competenze).

5.2. Poiche' il 2° capoverso del capo 2.3 del decreto del 19 dicembre 1991, si riferisce alle "operazioni eseguite dal cliente presso la stessa dipendenza dell'ente o istituto", non va tenuto conto di quelle poste in essere dal medesimo nominativo presso altre filiali o agenzie della stessa banca (ne', e' superfluo sottolineare, di quelle eccedenti il limite dei 20 milioni di lire, in quanto soggette ad autonoma registrazione ex art. 13, comma 1, legge n. 15/1980).

Il comma 5 dell'art. 5 del decreto del 7 luglio 1992, stabilisce che nel caso di "ordini di pagamento o di accreditamento", ciascuno degli intermediari effettua le aggregazioni con riferimento al soggetto per il quale interviene; vanno quindi tenuti in considerazione ai fini in esame i bonifici Italia da accreditare alla clientela (contrassegnati con la causale 48: bonifico a vs. favore per o/c).

Si richiama in particolare l'attenzione che, in tale contesto, sono da computare anche gli assegni bancari pervenuti per l'estinzione da altre aziende o istituti di credito (contrassegnati con la causale 13: vs. assegno bancario numero; e 49: vs assegno copertura garantita numero), con riferimento alla titolarita' del conto su cui sono estinti.

5.3. Vanno altresì conteggiati gli ordini di accreditamento provenienti da banche che agiscono fuori dell'Italia. Infatti, da un lato, l'ultimo capoverso del capo 1 del provvedimento del dicembre 1991 espressamente prevede che in tal caso "sono tenuti agli obblighi di identificazione e registrazione gli intermediari operanti sul territorio nazionale che danno attuazione all'operazione"; dall'altro, il comma 2 dell'art. 3 di quello del 7 luglio 1992 - con prescrizione espressamente dettata per le operazioni di importo superiore ai 20 milioni di lire, ma riferibile per uniformita' applicativa anche a quelle di importo inferiore - stabilisce che "l'intermediario incaricato, oltre a registrare le complete generalita' del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il paese e le generalita' di quest'ultimo. Qualora il trasferimento dei fondi a favore del beneficiario avvenga per il tramite di piu' intermediari nazionali, le informazioni relative all'intermediario ed all'ordinante estero, acquisite dal primo intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse all'intermediario del beneficiario tenuto alla registrazione dell'operazione.".

Dette disposizioni trovano ragione nel fatto che altrimenti non rimarrebbe traccia delle movimentazioni in questione non essendo la banca operante fuori dello Stato tenuta agli adempimenti di cui alla normativa in esame.

Ne consegue che l'obbligo di registrazione dei dati sopra indicati ricade sulla banca del beneficiario; qualora i rapporti con l'intermediario estero siano intrattenuti da altro ente creditizio, questo e' tenuto a trasmettere all'azienda soggetta al suddetto obbligo tutte le informazioni in discorso.

Mediante apposita causale sono stati distinti i bonifici provenienti da (o da inviarsi ad) intermediari non operanti nell'ambito dello Stato; per essi verra' utilizzata la causale AA: bonifico da o per l'estero. Per le altre operazioni della specie si sono mantenute le causali gia' previste (90: pagamento/incasso rimesse documentate da o per l'estero).

5.4. Per permettere la rilevazione di movimentazioni caratterizzate dal contestuale utilizzo di mezzi di pagamento di natura diversa, e' stato convenuto di evidenziare l'operazione costituita dal versamento di assegni o vaglia (su piazza o fuori piazza) e di contante (o valori assimilati), nonche' quella del versamento di titoli con resto in contanti.

Dette operazioni sono, rispettivamente, contrassegnate dalle causali:

- ♦ AB: versamento titoli di credito e contante;
- ♦ AC: versamento titoli con resto.

Appare opportuno in proposito sottolineare che le surriportate movimentazioni comportano l'indicazione di due distinti ammontari: l'uno riferito al totale dell'operazione, l'altro solo al contante; di quest'ultimo andra' presa nota anche se inferiore a 3 milioni di lire.

5.5. I trasferimenti di fondi tra conti o depositi aventi la medesima intestazione presso diversi enti creditizi (contrassegnati con la causale 79: disposizione di giro conto da/a altro istituto), in linea di principio non dovrebbero essere registrati in quanto non costituiscono un trasferimento tra soggetti diversi, come invece ipotizzato dal capo 2.1 del decreto del 19 dicembre 1991 nel ricomprendere fra i mezzi di pagamento anche "gli ordini di accreditamento o di pagamento". Peraltro, si e' deciso che sia comunque necessario provvedere alla loro rilevazione, non essendo altrimenti ricostruibile la modificazione intervenuta nel patrimonio interessato.

5.6. Anche per le altre operazioni non contemplate nella citata circolare del 1985 sono state individuate specifiche causali. Tali nuove causali interessano:

- ♦ la negoziazione degli assegni (A1: incasso assegno circolare; A2: incasso proprio assegno; A3: cambio assegni di terzi) e dei vouchers collegati all'uso di carte di credito o di pagamento (A4: incasso in contante, note spesa "vouchers");
- ♦ l'erogazione di finanziamenti per cassa (A7: erogazione finanziamenti diversi e prestiti personali; A8: prelievi a valere su crediti semplici);
- ♦ i prelievi ed i versamenti effettuati su libretti di deposito (A5: deposito/rimborso libretti di risparmio);
- ♦ l'acquisto e la vendita di certificati di deposito per cassa (A6: emissione/estinzione certificati di deposito).

6.1. Le causali delle movimentazioni da sommare ai sensi del citato capo 2.3, sono state unificate in classi omogenee denominate "famiglie" - in base al segno in dare o in avere con

riferimento al cliente - e al fatto che le operazioni siano effettuate allo sportello, ovvero per corrispondenza.

Nell'ambito della "famiglie" come sopra definite, le operazioni sono state ricondotte in "sottogruppi" omogenei in base alla facoltà per il cliente di determinare l'importo delle singole movimentazioni (ad esempio: prelevamento per contanti), ovvero detto importo sia condizionato da scelte precedentemente effettuate dal medesimo soggetto (ad esempio: incasso titoli scaduti) o dalla volontà di terzi (ad esempio: negoziazione vouchers); la sommatoria avviene automaticamente fra quelle di ciascun "sottogruppo".

In tale contesto, non occorre avere riguardo ai destinatari o beneficiari delle richieste di bonifico o di emissione di assegni circolari (cfr. causali 26: vs. disposizione a favore di; e 10: emissione di assegni circolari o vaglia). Esemplicando: l'ente creditizio cui venga richiesto, con un solo ordine, l'effettuazione di bonifici a favore di più soggetti, non è tenuto a mantenere nota dei singoli beneficiari.

Analogamente in relazione ai portatori degli assegni bancari pervenuti per l'estinzione; in proposito occorre altresì sottolineare che nell'ipotesi in cui i predetti titoli vengano pagati direttamente all'avente diritto presso la dipendenza trattaria, ciò darà luogo ad una duplice annotazione, la prima concernente il soggetto che compie l'operazione, l'altra il conto su cui gli assegni sono addebitati.

I pagamenti e gli incassi di documenti o certificati sull'Italia (contrassegnati con la causale 24) nell'ambito dei "sottogruppi", debbono essere tenuti distinti da quelli effettuati a fronte di effetti (contrassegnati con la causale 31: effetti ritirati).

La movimentazione di versamento titoli e contanti (contrassegnata dalla causale AB) compare solo nella "famiglia" che raggruppa le operazioni di versamento; necessariamente invece, quella di versamento titoli con resto risulta inserita anche nella "famiglia" delle operazioni di prelievo (ovviamente per la sola parte in contanti).

6.2. Anche con i titoli al portatore possono configurarsi ipotesi di frazionamento. Quando l'operazione è rappresentata da un trasferimento di titoli della specie da un dossier ad altro diversamente intestato, essa è contrassegnata dalla causale A9; se invece il trasferimento si manifesta attraverso la non coincidenza dell'intestazione del conto corrente sul quale avvengono le annotazioni in moneta scritturale e quello di deposito dei titoli stessi, si farà ricorso alle causali già di norma utilizzate per tali operazioni (70: compravendita contanti titoli o diritti; 80: compravendita termine titoli; 83: sottoscrizione titoli e/o Fondi comuni).

Le predette operazioni sono state inserite nell'ambito delle "famiglie" di quelle per corrispondenza al cui interno formano specifici "sottogruppi", in analogia alle movimentazioni con mezzi di pagamento.

6.3. Il comma 3 dell'art. 4 del decreto del 7 luglio 1992 esclude dagli adempimenti di cui all'art. 13 della legge n. 15/1980, "le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai titoli di Stato, effettuate tra rapporti recanti identica intestazione, intrattenuti nell'ambito della stessa dipendenza dell'intermediario". Tale principio - la cui ratio risiede nel rilievo che il patrimonio interessato subisce solo una modificazione di carattere strutturale e non già un depauperamento o un arricchimento - è applicabile anche alle similari operazioni di importo inferiore a 20 milioni di lire.

Di converso, vanno considerate ai fini in esame le movimentazioni in moneta scritturale a fronte di operazioni su titoli di Stato che interessino conti e dossier intestati al medesimo soggetto ma incardinati presso dipendenze diverse dello stesso ente creditizio.

Anche in tale ipotesi si farà ricorso alle causali già indicate: (70: compravendita contanti titoli o diritti; 80: compravendita termine titoli; 83: sottoscrizione titoli e/o Fondi comuni).

6.4. Atteso che la previsione dell'art. 4, comma 3, del decreto del 7 luglio 1992 non può essere estensivamente interpretata, ne consegue che debbono essere ricomprese tra le operazioni sottoposte alle formalità in discorso, anche quelle di addebito ed accredito relative a titoli al portatore diversi da quelli indicati nella suddetta previsione (ad es. certificati di deposito, titoli obbligazionari), ancorché effettuate tra rapporti di identica intestazione ed intrattenuti nell'ambito della stessa dipendenza.

A maggior ragione la rilevazione va effettuata laddove i rapporti siano incardinati presso dipendenze diverse della medesima banca.

Anche in tali ipotesi si farà ricorso alle causali già indicate: (70: compravendita contanti titoli o diritti; 80: compravendita termine titoli; 83: sottoscrizione titoli e/o Fondi comuni).

6.5. La consegna o il ritiro di titoli al portatore allo sportello non costituisce un trasferimento tra soggetti diversi, per cui non dovrebbero essere sottoposti alle formalità in questione; tuttavia si è convenuto di considerarli ai fini in esame non essendo altrimenti possibile ricostruire le modificazioni intervenute nel patrimonio dell'interessato.

Per gli stessi motivi si è ritenuto di mantenere nota del trasferimento titoli tra dossier aventi la medesima intestazione e mantenuti presso enti creditizi diversi.

Dette operazioni sono rispettivamente contrassegnate con le causali A0: consegna/ritiro titoli (inserita nell'ambito delle "famiglie" contemplanti i prelievi ed i versamenti ove, ovviamente, forma un apposito "sottogruppo") e AD: trasferimento titoli da/a altro istituto (inserita nell'ambito delle famiglie contemplanti le operazioni per corrispondenza).

7. La rilevazione dell'importo delle movimentazioni in valuta estera trova ragione, da un lato, nel disposto del 1° periodo del capo 2.1 del decreto del 19 dicembre 1991, per il quale occorre riportare il "corrispondente controvalore in lire di mezzi di pagamento espressi in valuta estera"; dall'altro in quello della lett. c) dell'art. 2 del decreto del 7 luglio 1992, ritenuto, per uniformita' applicativa, utilizzabile ai fini in esame.

Poiche' quest'ultima disposizione stabilisce altresì che "va conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione e' espressa", e' stato convenuto di estenderla anche alle movimentazioni inferiori al limite di legge. Qualora l'operazione comporti l'utilizzo di differenti divise, l'annotazione dovra' riguardare quella di controvalore in lire di maggiore ammontare.

Visti i pareri favorevoli espressi dalla sezione 2^a del consiglio superiore tecnico P.T.A. nella 187^a adunanza del 28 luglio 1989 e dal consiglio di amministrazione nella 1779^a adunanza del 1° agosto 1989;

Visto il decreto ministeriale di approvazione del programma di cui sopra datato 4 dicembre 1989;

Ritenuta la necessità, sia in rapporto alle inderogabili esigenze di servizio telefonico, sia alla realizzazione degli impianti di telecomunicazioni previsti e da ultimarsi entro termini prefissati, di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere sopradescritte, anche ai fini della pubblica utilità, onde assicurare il rispetto delle scadenze prestabilite e superare con l'esperimento delle procedure di espropriazione difficoltà di vario ordine con i proprietari dei suoli interessati;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità i lavori e le opere necessarie per la realizzazione della Stazione terrena Italsat in Palermo Portella Larga.

Art. 2.

L'azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazione di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazione alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1996.

Roma, 12 giugno 1992

Il Ministro: VIZZINI

92A3257

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 luglio 1992.

Modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché standards e compatibilità informatiche da rispettare, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, recante «Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio»;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto l'art. 5, comma 10, della legge 5 luglio 1991, n. 197;

Visto il proprio decreto in data 19 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1991, recante modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Considerata la necessità di stabilire le modalità di acquisizione e archiviazione dei dati, nonché gli standards e le compatibilità informatiche di cui al predetto art. 2, comma 5;

Decreta:

Capo I

ACQUISIZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI NELL'ARCHIVIO INFORMATICO UNICO AZIENDALE

Art. 1.

1. Sono tenuti ad istituire l'archivio unico informatico di cui all'art. 13, comma 5, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e, come da ultimo, sostituito dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i soggetti indicati nell'art. 2 della citata legge n. 197/1991, di seguito denominati «intermediari», che, nell'esercizio delle attività istituzionali e indipendentemente dall'abilitazione di cui all'art. 4 della ripetuta legge 5 luglio 1991, n. 197, effettuano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento o trasferimento di titoli al portatore di importo superiore a lire 20 milioni, ovvero intrattengono con la clientela conti, depositi o altri rapporti continuativi.

Art. 2.

1. L'archivio informatico unico aziendale è formato e gestito a cura di ogni intermediario di cui all'art. 1.

2. In tale archivio devono essere inseriti i dati e le informazioni di seguito indicati:

a) la data dell'operazione. Per data dell'operazione si intende quella di effettuazione dell'operazione diretta-

mente presso la dipendenza dell'intermediario ovvero, negli altri casi, la data in cui l'intermediario acquisisce gli elementi necessari alla contabilizzazione dell'operazione;

b) la causale dell'operazione. Per causale si intende l'indicazione del tipo dell'operazione individuato, con i relativi codici, nelle note tecniche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) l'importo dei singoli mezzi di pagamento o dei titoli al portatore. Tale importo deve essere evidenziato distinguendo, mediante apposito codice, la parte in contanti dal complessivo ammontare dell'operazione. Non devono essere effettuate compensazioni tra operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso soggetto. Le registrazioni degli importi espressi in valuta estera vanno effettuate, nel controvalore in lire italiane, al cambio di effettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cambio medio Milano-Roma del giorno precedente la data dell'operazione. In ogni caso va conservata evidenza della valuta estera in cui l'operazione è espressa;

d) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo) e gli estremi del documento di identificazione di chi effettua l'operazione in proprio o per conto terzi;

e) le complete generalità della persona fisica, ovvero, nel caso di altri soggetti, la denominazione e la sede del soggetto per conto del quale l'operazione è effettuata;

f) il codice fiscale della persona fisica che effettua l'operazione per contanti e del soggetto per conto del quale tale operazione è effettuata.

3. Gli stessi dati identificativi, compreso il codice fiscale, relativi ad ogni conto, deposito o altro rapporto continuativo, unitamente alle generalità dei delegati ad operare per conto del titolare del rapporto, devono essere registrati nell'archivio unico.

4. I dati anagrafici e gli altri dati identificativi dei conti, depositi o altri rapporti continuativi, possono essere contenuti in archivi informatici diversi dall'archivio unico, purché venga garantita la storicità dei dati medesimi e sia comunque assicurata la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate.

Art. 3.

1. Relativamente agli ordini di pagamento o accredito, i dati e le informazioni devono essere acquisiti nel modo seguente:

1) l'intermediario che interviene per conto del soggetto ordinante è tenuto a registrare:

a) gli elementi di cui ai punti *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 dell'art. 2 (ordinante);

b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo o Paese estero) del beneficiario;

c) l'intermediario (denominazione e localizzazione o Paese estero) presso il quale deve essere effettuato il pagamento o l'accredito dell'importo;

2) l'intermediario che interviene per conto del beneficiario registra:

a) gli elementi di cui ai punti *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 dell'art. 2 (beneficiario);

b) gli estremi (nome, cognome e, ove noti, denominazione, sede e indirizzo) dell'ordinante;

c) l'intermediario (denominazione e localizzazione) presso il quale l'ordine è stato disposto.

2. Nel caso di ordini di pagamento o accredito provenienti dall'estero, l'intermediario incaricato, oltre a registrare le complete generalità del beneficiario, deve comunque indicare l'intermediario estero intervenuto per conto dell'ordinante e, ove noti, il Paese e le generalità di quest'ultimo. Qualora il trasferimento dei fondi a favore del beneficiario avvenga per il tramite di più intermediari nazionali, le informazioni relative all'intermediario ed all'ordinante estero, acquisite dal primo intermediario nazionale intervenuto, devono comunque essere trasmesse all'intermediario del beneficiario tenuto alla registrazione dell'operazione nell'archivio unico informatico.

3. La disciplina del presente articolo non si applica alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma del punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991.

Art. 4.

1. Le operazioni a valere su rapporti pluri-intestati vanno riferite a tutti gli intestatari, indipendentemente dal soggetto che esegue l'operazione, soggetto che deve essere comunque identificato.

2. Ai fini della registrazione di operazioni a valere su rapporti intestati ad una pluralità di soggetti, può essere indicato il solo numero del rapporto, in presenza di un'anagrafe che comunque consenta di individuare tutti i cointestatari e garantisca la possibilità di trarre evidenze aziendali integrate. In caso contrario, devono essere indicati gli estremi identificativi di tutti i soggetti intestatari.

3. Non sono sottoposte a registrazione le operazioni contabili di accredito e addebito relative ai titoli di Stato, effettuate tra rapporti recanti l'identica intestazione, intrattenuti nell'ambito della stessa dipendenza dell'intermediario.

Art. 5.

1. Nella predisposizione degli strumenti tecnici di ausilio al personale incaricato dell'individuazione delle operazioni frazionate di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, gli intermediari tengono conto dei volumi e della tipologia dell'attività in concreto svolta presso le singole dipendenze.

2. L'aggregazione delle operazioni che possono ritenersi, per natura e modalità, parti di un'unica operazione frazionata può effettuarsi con elaborazioni da eseguirsi immediatamente o, comunque, entro il giorno lavorativo successivo.

3. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, possono individuare classi di operazioni e di importo non significative ai fini della rilevazione delle operazioni frazionate.

4. Sono escluse dagli obblighi di rilevazione delle operazioni frazionate, oltre alle fattispecie di cui al punto 2.5 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, le operazioni di entrata della tesoreria dello Stato e, comunque, qualsiasi operazione di pagamento a favore dello Stato.

5. Nel caso di ordini di pagamento o di accredito, gli intermediari effettuano le aggregazioni ciascuno con riferimento al soggetto per il quale interviene.

Art. 6.

1. Per consentire l'effettuazione di analisi statistiche dei dati aggregati, così come previsto dall'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, con le modalità che saranno precisate con proprio decreto dal Ministro del tesoro, nell'archivio, unico aziendale gli intermediari abilitati sono tenuti a:

a) completare, ai fini della descrizione del tipo di operazione i dati relativi a conti, depositi ed altri rapporti continuativi, con l'indicazione della settorizzazione dell'attività economica del soggetto titolare, secondo le codifiche emanate dall'Ufficio italiano dei cambi;

b) riportare le medesime codifiche all'atto della registrazione di operazioni effettuate su conti, depositi e altri rapporti continuativi;

c) mantenere evidenza, ai fini delle aggregazioni per le segnalazioni periodiche all'Ufficio italiano dei cambi, delle sole operazioni in contanti di importo inferiore a lire 20 milioni che, prese inizialmente in considerazione quali possibili parti di un'unica operazione di importo complessivo superiore al suddetto limite, non abbiano, nel termine di cui al punto 2.3 del decreto del Ministro del tesoro in data 19 dicembre 1991, formato oggetto di registrazione nell'archivio unico.

Capo II

STANDARDS E COMPATIBILITÀ INFORMATICHE
DELL'ARCHIVIO UNICO

Art. 7.

1. Gli standards e le compatibilità informatiche da rispettare per l'alimentazione e la gestione dell'archivio unico aziendale disciplinano i seguenti aspetti:

a) attributi (campi) richiesti nei diversi tipi di registrazione;

b) struttura e codifica da utilizzare per ogni attributo informativo;

c) modalità di alimentazione dell'archivio unico;

d) tempi e durata delle registrazioni e tempi di conservazione «in linea» delle informazioni;

e) ordinamento dei dati;

f) modalità di scarico fuori linea delle informazioni meno recenti e struttura fisica e logica degli archivi fuori linea;

g) modalità di rettifica delle registrazioni errate;

h) criteri di sicurezza e di riservatezza;

i) modalità di certificazione delle procedure informatiche.

Art. 8.

1. Vanno realizzate le seguenti funzioni di utilizzo dei dati contenuti nell'archivio unico aziendale:

a) ricerca di massa delle informazioni;

b) interrogazione dell'anagrafe dei rapporti;

c) aggregazione di specifici sottoinsiemi delle registrazioni;

d) ricerca interattiva per l'archivio in linea, per le categorie di intermediari che saranno specificate nelle istruzioni dell'Ufficio italiano dei cambi.

2. Le funzioni di cui ai punti c) e d) devono essere realizzate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 9.

1. Le specifiche di dettaglio degli «standards» informatici sono contenute nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto. Con successivi decreti del Ministro del tesoro potranno disporsi gli aggiornamenti, le variazioni o le modifiche dell'allegato, in relazione alle esigenze che potranno in concreto manifestarsi.

Art. 10.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1992

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

1 STANDARDS TECNICI DEL REGISTRO INFORMATICO

1.1 Aspetti generali

Vista la molteplicità di soggetti interessati dalla normativa, alla luce della probabile diversificazione degli ambienti elaborativi presenti (hardware e software), tenuto conto della diversità di esigenze in merito agli ulteriori utilizzi dei dati in oggetto, si è deciso di standardizzare principalmente i requisiti funzionali cui le procedure informatiche debbono ispirarsi.

Sono stati pertanto individuati:

- 1) Gli attributi richiesti obbligatoriamente nel registro per i vari tipi di registrazione;
- 2) la struttura e la codifica utilizzata per ogni attributo richiesto;
- 3) le modalità di rettifica delle registrazioni;
- 4) la struttura logica e fisica degli archivi "FUORI LINEA", e le relative modalità di alimentazione e gestione;
- 5) alcuni aspetti già implicitamente fissati dalla normativa:
 - tempi della registrazione;
 - durata;
 - modalità di alimentazione;
- 6) alcuni comportamenti in merito alle informazioni archiviate per il controllo delle operazioni frazionate;
- 7) le modalità di presentazione dei dati alle autorità interessate:
 - visione di tutti gli attributi previsti dalla forma STANDARD", anche per le informazioni contenute in altri archivi (anagrafi, archivi più disaggregati, ecc.);
- 8) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di ricerca di massa (dati in linea e fuori linea) e interattiva (queste ultime limitate ai dati più recenti, obbligatorie solo per alcuni intermediari abilitati);
- 9) i requisiti cui attenersi nella realizzazione delle funzioni di aggregazione; tali funzioni vanno approntate per fornire risposta a richieste di informazioni aggregate provenienti dalle varie autorità;
- 10) lo sviluppo di funzioni - meglio se interattive - per gli intermediari che eseguono più registrazioni - di interrogazione delle anagrafi dei rapporti, tali da consentire la visualizzazione di:
 - tutti i soggetti interessati od abilitati ad operare su uno specifico rapporto;

- tutti i rapporti riferibili ad uno stesso soggetto (conti personali, conti cointestati, conti su cui e' delegato ad agire, ecc.).

11) le modalita' di documentazione e certificazione del sistema informatico utilizzato.

In merito al punto 8 si e' ritenuto utile differenziare alcuni aspetti tra i diversi tipi di intermediari; piu' in particolare e' richiesto che particolari categorie di intermediari abilitati approntino funzioni interattive di ricerca delle informazioni, sui dati IN-LINEA, mediante una pluralita' di chiavi di ricerca.

Accanto a questi requisiti sono state definite delle linee di tendenza, che hanno tenuto conto delle capacita' dei moderni DBMS; per gli archivi "IN LINEA" si e' ritenuta preferibile

la registrazione separata (archivio o tavola a parte) dei dati riferiti ai diversi soggetti coinvolti nell'operazione, prevedendo l'inserimento in un unico archivio dei diversi tipi di soggetti.

1.2 Struttura "logica" del registro informatico

Di seguito sono descritti tutti gli attributi (campi) da prevedere obbligatoriamente nel registro informatico. L'indicatore di presenza obbligatoria, facoltativa, condizionata, meglio precisata nelle successive spiegazioni date per ogni singolo attributo, si riferisce solo alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento; per quanto attiene la registrazione delle informazioni relative ai rapporti continuativi instaurati, si rimanda allo specifico paragrafo.

Nel registro informatico, oltre agli attributi richiesti obbligatoriamente, possono essere inseriti anche gli attributi necessari per la corretta gestione della procedura informatica, nonche' quelli che ciascun intermediario riterra' utili ai propri fini (individuazione delle responsabilita', connessione con le preesistenti procedure informatiche, ecc). Limitatamente agli archivi fuori-linea, tali ulteriori attributi debbono essere aggiunti negli spazi "A DISPOSIZIONE".

Descrizione dell'attributo

Obbl/Fac./Cond Formato

A DATI DELL'OPERAZIONE

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

A01	CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE		
A01.A	TIPO INTERMEDIARIO	O	XX
A01.B	CODICE INTERMEDIARIO	O	X(11)
A02	TIPO INFORMAZIONE	O	X
A03	IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	O	X(20)

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA INTERESSATA DALL'OPERAZIONE			
A11	CODICE INTERNO DELLA DIPENDENZA	O	X(6)
A12	COMUNE DELLA DIPENDENZA INTERESSATA		
A12.A	CODICE CAB COMUNE	O	X(6)
A12.B	DESCRIZIONE IN CHIARO	O	X(30)
A12.C	SIGLA PROVINCIA	O	XX
CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE			
A21	DATA DELL'OPERAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
A22	FLAG FRAZIONATA (0=NO;1=SI)	O	X
A23	FLAG CONTANTI (0=NO;1=SI)	O	X
A24	CODICE CAUSALE ANALITICA	O	XXXX
A25	CODICE VOCE (CAUSALE SINTETICA U.I.C.)	F	XX
DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE (ORD/DEST)			
A31	CODICE INTERMEDIARIO		
A31.A	TIPO INTERMEDIARIO	C	XX
A31.B	CODICE (SECONDO IL TIPO)	C	X(11)
A32	PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO	O	XXX
A33	COMUNE DELL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE		
A33.A	CODICE CAB	C	X(6)
A33.B	DESCRIZIONE IN CHIARO	C	X(30)
A33.C	SIGLA PROVINCIA	C	XX
A34	DESCRIZIONE INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE	C	X(50)
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO			
A41	RAPPORTO	F	X(15)
A42	FLAG 0=normale; 1=COINT.; 2=PERS.GIURID.	F	X
A43	TIPO LEGAME SOGGETTO CHE HA AGITO X CONTO	F	X
DATI SULLA REGISTRAZIONE			
A51	DATA DI REGISTRAZIONE (AAAAMMGG)	O	X(8)
A52	TIPO DI REGISTRAZIONE		
A52.A	OPERAZIONI/RAPPORTI	O	X
A52.B	TIPO OPERAZIONE/TIPO RAPPORTO	O	X
A53	CONNESSIONE OPERAZIONI REGISTR. PIU' VOLTE	C	X(12)
A54	STATO DELLA REGISTRAZIONE		
A54.A	CODICE STATO	O	X
A54.B	DATA DELLA RETTIFICA (AAAAMMGG)	C	X(8)
A54.C	IDENTIFICATIVO OPERAZIONE MODIFICATA	C	X(20)
DATI SULL'IMPORTO			
B11	LIRE (1) O DIVISA ESTERA (2)	O	X
B12	CODICE DIVISA	O	XXX
B13	SEGNO MONETARIO	O	X
B14	IMPORTO TOTALE	O	9(15)
B15	IMPORTO "DI CUI CONTANTE"	C	9(15)
Z0	A DISPOSIZIONE	F	X(49)

D DATI SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO O PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE E' STATA ESEGUITA

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

A01	CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE		
A01.A	TIPO INTERMEDIARIO	O	XX
A01.B	CODICE INTERMEDIARIO	O	X(11)
A02	TIPO INFORMAZIONE	O	X
A03	IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	O	X(20)
C11	NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	C	X(16)
COMPLETE GENERALITA'			
D11	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	O	X(70)
D13	PAESE ESTERO DI RESIDENZA	O	XXX

D14	COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA		
D14.A	CODICE CAB COMUNE	C	X(6)
D14.B	DESCRIZIONE IN CHIARO	C	X(30)
D14.C	SIGLA PROVINCIA	C	XX
D15	DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	C	X(35)
D16	" " CAP DI RESIDENZA	F	X(5)
D17	CODICE FISCALE	C	X(16)
D18	DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE AAAAMMGG	O	X(8)
D19	COMUNE DI NASCITA	O	X(30)
CLASSIFICAZIONE SOGGETTO			
D21	SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA	O	XXX
D22	RAMO/GRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA	O	XXX
D23	SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC	F	XXX
DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO			
D31	RAPPORTO	C	X(15)
D32	FLAG 0=normale; 1=COINTESTATO; 2=PERS.GIURID.	C	X
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE			
D41	TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	C	XX
D42	NUMERO " "	C	X(15)
D43	DATA DI RILASCIO AAAAMMGG	C	X(8)
D44	AUTORITA' E LOCALITA' DI RILASCIO	C	X(30)
Z1	A DISPOSIZIONE	F	X(15)

**E DATI SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI;
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE**

A01	CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE		
A01.A	TIPO INTERMEDIARIO	O	XX
A01.B	CODICE INTERMEDIARIO	O	X(11)
A02	TIPO INFORMAZIONE	O	X
A03	IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	O	X(20)
C21	NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	C	X(16)
COMPLETE GENERALITA'			
E11	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	C	X(70)
E12	PAESE ESTERO DI RESIDENZA	C	XXX
E14	COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA		
E14.A	CODICE CAB COMUNE	C	X(6)
E14.B	DESCRIZIONE IN CHIARO	C	X(30)
E14.C	SIGLA PROVINCIA	C	XX
E15	DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	C	X(35)
E16	" " CAP DI RESIDENZA	F	X(5)
E17	CODICE FISCALE	C	X(16)
E18	DATA DI NASCITA PERSONE FISICHE AAAAMMGG	C	X(8)
E19	COMUNE DI NASCITA	C	X(30)
Z2	A DISPOSIZIONE	F	X(25)
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE			
E41	TIPO DOCUMENTO PRESENTATO	C	XX
E42	NUMERO " "	C	X(15)
E43	DATA DI RILASCIO AAAAMMGG	C	X(8)
E44	AUTORITA' E LOCALITA' DI RILASCIO	C	X(30)
Z3	A DISPOSIZIONE	F	X(15)

**F EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE (ORDINI DI PAG/ACCRED.)
IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE**

A01	CODICE INTERMEDIARIO CHE ESEGUE LA REGISTRAZIONE		
A01.A	TIPO INTERMEDIARIO	O	XXX
A01.B	CODICE INTERMEDIARIO	O	X(11)

A02	TIPO INFORMAZIONE	O	X
A03	IDENTIFICATIVO REGISTRAZIONE	O	X(20)
C31	NDG/CONNESSIONE CON ANAGRAFE	C	X(16)
GENERALITA'			
F11	COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE	C	X(70)
F13	PAESE ESTERO DI RESIDENZA	C	XXX
F14	COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA		
	F14.A CODICE CAB	C	X(6)
	F14.B DESCRIZIONE IN CHIARO	C	X(30)
	F14.C SIGLA PROVINCIA	C	XX
F15	DOMICILIO/SEDE: INDIRIZZO	C	X(35)
F16	" " CAP DI RESIDENZA	F	X(5)
Z4	A DISPOSIZIONE	F	X(63)
F31	RAPPORTO	C	X(15)
Z5	A DISPOSIZIONE	F	X(71)

In assenza di informazione gli attributi alfanumerici ("X") vanno riempiti con SPAZI, gli attributi numerici ("9") vanno riempiti con ZERI.

Tutti gli attributi alfanumerici debbono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento a spazi dei caratteri rimanenti; gli attributi numerici, viceversa, debbono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per i bytes rimanenti; tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, cab, ecc.) vanno riportati comprensivi degli zeri a sinistra.

La registrazione e' concettualmente suddivisa in quattro raggruppamenti informativi:

- A DATI DELL'OPERAZIONE, contenente tutte le informazioni riferite alla operazione posta in essere;
- D DATI SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE (in proprio o per conto del quale si e' operato);
- E DATI SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI;
- F DATI SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO / ACCREDITAMENTO).

Salvo quanto sara' precisato in merito alla struttura fisica stabilita per l'archivio fuori linea, non si e' inteso dare lo specifico tracciato dell'archivio, ma solo l'elenco degli attributi informativi che DEBBONO essere obbligatoriamente registrati; pertanto, fatte salve le funzionalita' richieste, nulla e' definito circa l'esatto tracciato degli archivi (posizione delle varie informazioni e dimensione di quegli attributi alfabetici per i quali non e' prevista una specifica codifica).

Le informazioni relative alle zone *D* ed *F* possono essere riferite a piu' soggetti (titolari di conto cointestato), quindi possono essere presenti piu' di una volta.

Limitatamente agli archivi in linea, l'adozione di una struttura "piatta" simile all'elenco fornito, basata su un disegno dati elementare (unico file, unica tavola), puo' essere adottata solo se non esistano casi di cointestazione, oppure l'intermediario disponga di anagrafi idonee ad "INTEGRARE",

tramite il codice del rapporto, le registrazioni con i dati identificativi dei soggetti, alle diverse date di operazione, per tutto il periodo di conservazione previsto per il registro (10 anni).

1.3 Registrazione informazioni sulle operazioni

REGISTRAZIONE RIFERITE ALLE OPERAZIONI ESEGUITE

INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEI DIVERSI ATTRIBUTI

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alla registrazione delle operazioni di movimentazione dei mezzi di pagamento.

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati relativi alla OPERAZIONE; per quanto attiene agli altri tre gruppi di informazioni, e' solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su piu' files o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF-LINE, invece, basata come precisato in seguito su un unico archivio a piu' tipi record, la struttura definita nel paragrafo precedente costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico, pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserita sia nel record relativo alla "zona operazione" sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

- A01) E' un attributo composto che prevede ai primi 2 caratteri il codice "TIPO INTERMEDIARIO" e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; e' richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di piu' intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).
- A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:
- 1 = dati sull'operazione;
 - 2 = dati sul soggetto che ha eseguito in proprio l'operazione;
 - 3 = dati sul soggetto per conto del quale e' stata eseguita l'operazione;
 - 4 = dati sul soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi;
 - 5 = dati sul soggetto controparte dell'operante (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici);
- A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); puo' essere anche un attributo composto (data + progressivo);

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

- A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che e' competente sull'operazione; puo' essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

- A12) Si riferisce al comune in cui e' dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deve essere indicato il comune di tale sede.
- A12.A) Codice CAB del comune.
 - A12.B) Descrizione in chiaro del comune.
 - A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

- A21) Deve contenere la data in cui e' stata eseguita l'operazione.
- A22) Va indicato se l'operazione sia stata inserita nel registro come componente un possibile frazionamento.
- A23) Va indicato se l'operazione comprenda movimento di contanti.
- A24) Causale dell'operazione secondo la tabella U.I.C..
- A25) Codice VOCE (causale aggregata) determinabile automaticamente dal valore dell'attributo precedente. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

DATI SULL'INTERMEDIARIO DELLA CONTROPARTE

- A31) Il TIPO INTERMEDIARIO va indicato qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o destinatario, e nel caso che l'intermediario rientri tra quelli codificati; contestualmente deve essere indicato il codice previsto per quell'intermediario.
- A32) Va indicato il codice PAESE previsto dalla tabella UIC, qualora il tipo di operazione preveda un intermediario ordinante o destinatario; per gli intermediari italiani va indicato il codice ITALIA (086). Il paese da indicare e' quello della PIAZZA dell'intermediario controparte e non quello della casa madre.
- A33) Si riferisce al comune in cui e' dislocata la dipendenza dell'intermediario residente eventualmente intervenuto nell'operazione; e' obbligatorio per ordini di pagamento/accredito da o su intermediari residenti.
- A33.A) Codice CAB del comune.
 - A33.B) Descrizione in chiaro del comune.
 - A33.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.
- A34) Per gli intermediari non residenti di cui non si e' a conoscenza del codice, deve essere indicata, in alternativa ed in aggiunta al codice paese, la denominazione in chiaro dell'intermediario.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

- A41) Puo' essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente.

A42) Può essere utilizzato per indicare se il cliente abbia operato con un conto cointestato o con un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica.

A43) Va indicata la eventuale presenza e la tipologia del soggetto che ha eseguito l'operazione per conto dell'operante; per questo tipo di registrazione l'attributo è facoltativo.

DATI SULLA REGISTRAZIONE

A51) Deve essere indicata la data in cui è stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.

A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.

A53) Va inserito, per le operazioni che hanno dato luogo a più registrazioni, o per le operazioni inserite come "FRAZIONATE", un identico attributo di connessione.

A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
0 = registrazione in essere mai modificata;
1 = registrazione in essere sostitutiva di prec.registraz.
2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica).;
4 = registrazione di storno di precedente registrazione.

A54.B) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.

A54.C) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULL'IMPORTO

B11) Deve essere indicato se l'importo si riferisca a lire (1) o a valuta estera (2).

B12) Deve essere indicato, anche per le LIRE, il codice della valuta dell'operazione (come da tabella divise UIC). Qualora l'operazione sia eseguita con diverse valute, nella registrazione va indicata quella con controvalore in lire di maggiore entità (valuta preponderante).

B13) Deve essere indicato il segno monetario nella forma D (dare); A (avere) riferito al cliente.

B14) Va indicato il valore monetario globale dell'operazione espresso in unità di lire; qualora l'importo sia riferito a valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al cambio medio UIC del giorno precedente.

B15) Va indicata, se presente, la quota parte dell'operazione regolata "IN CONTANTI", espressa in unità di lire; qualora l'importo sia riferito a valuta estera, deve essere calcolato il controvalore in base al cambio applicato o, per

le operazioni che non prevedono negoziazione, in base al cambio medio U.I.C. del giorno precedente.

- D-E-F) Contengono i dati anagrafici dei soggetti che, per quanto previsto dal decreto dic.91, possono essere anche inseriti a parte, sugli archivi anagrafici dei soggetti coinvolti; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11, C21, C31 di connessione con le anagrafi.
- D) Ricomprensive gli attributi riferiti al soggetto cliente, anche se occasionale, dell'intermediario segnalante. In tali attributi, nel caso di ordini di pagamento/accredito, nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario dell'ordinante, debbono essere indicati gli attributi riferiti all'ordinante; nella registrazione eseguita a cura dell'intermediario del beneficiario, debbono essere indicati i dati riferiti al beneficiario.
- E) Ricomprensive gli attributi riferiti al soggetto che ha operato per conto del cliente. Gli attributi sono da valorizzare solo se diversi da quelli indicati nel gruppo D. Nel caso di operazioni su conti cointestati, in questi attributi deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di cointestatario; nel caso di operazioni su conto intestato a persona giuridica, deve essere indicato, se conosciuto, il soggetto che ha operato, anche se trattasi di legale rappresentante o soggetto "riconosciuto" come abilitato ad operare.
- F) Ricomprensive gli attributi riferiti, per gli ordini di pagamento/accredito, al soggetto controparte del cliente dell'intermediario che esegue la registrazione (beneficiario/ordinante).
- C) In questi attributi vanno indicate le informazioni sui tre tipi di soggetti da rilevare che vanno comunque archiviate nell'archivio "REGISTRO", anche utilizzando la possibilita' offerta dal decreto di dicembre 91, che consente la possibilita' di prevedere un "puntamento" alle anagrafi (dei soggetti o dei rapporti) per le informazioni sui soggetti. Per quanto riguarda la presenza o meno degli attributi, l'obbligatoriet  riguarda sia i dati riferiti al soggetto che ha operato "per conto" (se presente), sia i dati del "cliente" dell'intermediario.
- C11-21-31) E' l'attributo di identificazione univoca del soggetto e di connessione con l'eventuale archivio anagrafico (soggetti o rapporti) contenente i dati dei clienti o degli operatori occasionali; qualora non venga utilizzato quanto previsto dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovra' essere indicato il codice cliente, se possibile, o il codice fiscale, se richiesto dal tipo di registrazione.

A01-A02-A03) Vale quanto detto all'inizio del paragrafo.

COMPLETE GENERALITA'

D11-E11-F11) Deve contenere il cognome e nome o la ragione sociale del soggetto; l'attributo F11 e' obbligatorio per gli ordini di pagamento/accredito in partenza e per quelli in arrivo dall'interno, va indicato ove disponibile per gli ordini provenienti dall'estero; l'attributo D11 e' sempre obbligatorio; l'attributo E11 e' obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito "per conto".

N.B. Per consentire che su tale attributo alfabetico possano essere eseguite delle ricerche, vanno rispettate le seguenti regole:

- ogni parola componente l'attributo deve essere separata dalla successiva da un solo carattere a spazio;
- va utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";
- per apostrofi ed accenti va utilizzato sempre lo stesso carattere;
- non vanno lasciati spazi prima e dopo gli apostrofi;
- le persone fisiche vanno indicate anteposendo il Cognome (o i cognomi) al Nome (o ai nomi);
- l'eventuale natura giuridica ricompresa nelle ragioni sociali va posta alla fine della denominazione, utilizzando le sigle standard (SPA, SRL, SAS, SAPA, SNC, SDF, SS, ecc.) senza punti o spazi intermedi;
- vanno indicate le esatte ragioni sociali risultanti dai documenti, senza l'utilizzo di sigle od acronimi, ove questi non siano le effettive ragioni sociali;
- vanno evitate, ove possibile, abbreviazioni ed inserimenti di punteggiatura.

D13-E13-F13) Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del soggetto (ordinante/beneficiario) o di cittadinanza di chi ha operato per conto; D13 e' sempre obbligatorio; E13 e' obbligatorio in presenza di soggetto che ha agito per conto; F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accredito, qualora non sia conosciuto, non va indicato; per i soggetti residenti va comunque indicato il codice ITALIA (086).

D14-E14-F14) Va indicato il comune di residenza anagrafica del soggetto; D14 ed E14 sono attributi obbligatori in presenza di soggetti "residenti". F13, richiesto per gli ordini di pagamento/accredito, qualora non sia conosciuto, non va indicato;

- A14.A) Codice CAB del comune.
- A14.B) Descrizione in chiaro del comune.
- A14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

D15-E15-F15) Va indicato l'indirizzo dei soggetti; D15 ed E15 sono obbligatori in presenza di soggetti residenti.

D16-E16-F16) Va indicato il Codice di Avviamento Postale di residenza dei soggetti.

D17-E17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18-E18) Va indicata nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D18 (se persona fisica), obbligatoriamente e solo se presente un soggetto che ha agito per conto, per quanto riguarda E18.

D19-E19) Va indicato in chiaro, in ogni caso per quanto riguarda D19 (se persona fisica), obbligatoriamente e solo se presente un soggetto che ha agito per conto, per quanto riguarda E19.

CLASSIFICAZIONE SOGGETTO

D21) Va indicato il sottogruppo di attivita' economica (codifica B.I.) del "cliente" dell'intermediario che esegue la registrazione; l'attributo deve essere sempre presente qualora trattasi di soggetto che agisce su conto.

D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attivita' economica (codifica B.I.) del "cliente" dell'intermediario che esegue la registrazione. Per quanto riguarda presenza o assenza vale quanto detto al punto precedente, avuto riguardo alla particolare struttura delle due tabelle.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'inoltro periodico all'U.I.C.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

D31-F31) Puo' essere indicato il codice del rapporto movimentato dal cliente. F31 deve essere indicato se conosciuto il numero di conto presso l'intermediario della controparte.

D32) Puo' essere utilizzato per indicare se il cliente abbia operato con un conto cointestato o con un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

Le quattro informazioni sul documento di identificazione debbono essere presenti o assenti contestualmente. Piu' in particolare, gli attributi D41--D44 debbono essere presenti in caso di soggetto che ha agito per proprio conto; E14--E44, viceversa, debbono essere presenti nel caso che ci sia un soggetto che ha agito per conto terzi.

D41-E41) Va indicato secondo quanto previsto dalla relativa tabella.

D42-E42) Va indicato, allineato a sinistra, il numero contenuto nel documento.

D43-E43) Va indicato nella forma AAAAMMGG.

D44-E44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA).

1.4 RegISTRAZIONI inform. sui rapporti continuativi

REGISTRAZIONE RIFERITE AI DATI DEI RAPPORTI CONTINUATIVI**INFORMAZIONI DA REGISTRARE NEI DIVERSI ATTRIBUTI**

Di seguito vengono specificati i valori da inserire in ciascun attributo in merito alle registrazioni riferite alle accensioni, alle modifiche ed alle deleghe ad operare su rapporti continuativi.

IDENTIFICATIVO INFORMAZIONE

Tale gruppo di informazioni deve essere previsto obbligatoriamente solo per i dati relativi alle informazioni di carattere generale (Dati dell'operazione); per quanto attiene agli altri due gruppi di informazioni, e' solo un esempio di chiave di connessione di un archivio in linea strutturato su piu' files o tavole. Per quanto riguarda l'archiviazione OFF-LINE, basata come detto su un unico archivio a piu' tipi record, la struttura definita nel paragrafo 1.2 costituisce l'esatto tracciato dell'archivio fisico; pertanto tale gruppo di informazioni deve essere inserito sia nel record relativo alla "zona" operazione" sia nei record relativi ai soggetti coinvolti.

A01) E' un attributo composto che prevede ai primi 2 caratteri il codice "TIPO INTERMEDIARIO" e nei restanti 11 il codice dell'intermediario che esegue la registrazione; e' richiesto obbligatoriamente negli archivi in linea solo nel caso di piu' intermediari che memorizzano le proprie registrazioni su un unico archivio FISICO (consorzi informatici).

A02) Per il tipo informazione sono previsti i seguenti valori:

- 1 = dati sull'operazione;
- 2 = dati sul soggetto che ha eseguito in proprio l'operazione;
- 3 = dati sul soggetto per conto del quale e' stata eseguita l'operazione;
- 4 = dati sul soggetto che ha eseguito l'operazione per conto terzi;
- 5 = dati sul soggetto controparte dell'operante (ordinante o beneficiario nel caso di bonifici).

A03) Deve contenere il valore di identificazione dell'operazione inserita nel registro (chiave primaria); puo' essere anche un attributo composto (data + progressivo).

INFORMAZIONI SULLA DIPENDENZA

A11) Deve contenere il codice della dipendenza che ha eseguito l'operazione o che e' competente sull'operazione; puo' essere lasciato a spazi solo da quegli intermediari aventi un unico punto di rapporto con il pubblico.

A12) Si riferisce al comune in cui e' dislocata la dipendenza; per gli intermediari aventi unico punto di rapporto con il pubblico deva essere indicato il comune di tale sede.

- A12.A) Codice CAB del comune.

- A12.B) Descrizione in chiaro del comune.

- A12.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov. di appartenenza del comune.

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

- A21) Deve contenere la data di decorrenza dell'aggiornamento secondo il valore dell'attributo A52:
- data di apertura o di cessazione del rapporto;
 - data di attivazione o cessazione della legale rappresentanza.

DATI SUL RAPPORTO MOVIMENTATO

- A41) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; l'attributo e' obbligatorio.
- A42) Deve essere indicato se il rapporto si riferisca ad un conto cointestato o ad un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica; l'attributo e' obbligatorio.
- A43) Va indicata la eventuale presenza e la tipologia del soggetto che ha eseguito l'operazione per conto dell'operante; per questa registrazione l'attributo e' obbligatorio.

DATI SULLA REGISTRAZIONE

- A51) Deve essere indicata la data in cui e' stato eseguito l'inserimento nel registro informatico.
- A52) Deve essere indicato il tipo di registrazione secondo la specifica tabella.
- A54.A) Gli specifici valori previsti per tale codice sono:
- 0 = registrazione in essere mai modificata;
 - 1 = registrazione in essere sostitutiva di prec.registraz;
 - 2 = registrazione annullata (cancellata per rettifica);
 - 3 = registrazione annullata (sostituita per rettifica);
 - 4 = registrazione di storno di precedente registrazione.
- A54.B) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" diverso da *0* deve essere indicata la data di esecuzione della rettifica.
- A54.C) Solo per "STATO DELLA REGISTRAZIONE" = *1* e *4* va indicato l'identificativo registrazione dell'operazione stornata o sostituita.

DATI SULL'IMPORTO

- B11) Deve essere indicato se il conto si riferisca a lire (1) o a valuta estera (2).
- B12) Deve essere indicato, anche per le LIRE, il codice della valuta del conto (come da tabella divise UIC).
-
- D-E) Contengono i dati anagrafici sui soggetti che, per quanto previsto dal decreto dic.91, possono essere anche inseriti a parte, sugli archivi anagrafici dei soggetti coinvolti; in questo caso dovranno comunque essere valorizzati gli attributi C11 e C21 di connessione con le anagrafi.

- D) Ricomprende gli attributi riferiti al rapporto.
- E) Ricomprende gli attributi riferiti all'eventuale soggetto legale rappresentante o abilitato ad operare sul rapporto.
- C11) E' l'attributo di identificazione univoca dell'eventuale soggetto intestatario del rapporto, e di connessione con l'archivio anagrafico (dei clienti, dei rapporti); qualora non venga utilizzato quanto consentito dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, se possibile, o il codice fiscale.
- C21) E' l'attributo di identificazione univoca dell'eventuale soggetto legale rappresentante o delegato ad operare sul conto, e di connessione con l'archivio anagrafico (dei clienti o dei rapporti); qualora non venga utilizzato quanto previsto dal decreto di dicembre 91 (registrazione dei dati anagrafici in archivi diversi dal registro), in questo attributo dovrà essere indicato il codice cliente, se possibile, o il codice fiscale.

A01-A02-A03) Vale quanto detto all'inizio del paragrafo.

COMPLETE GENERALITA'

- D11-E11) Debbono contenere la ragione sociale ed il cognome e nome, del rapporto e del soggetto; l'attributo E11 e' obbligatorio solo in presenza di soggetto legale rappresentante o delegato ad operare; per quanto attiene alle regole da rispettare, vale quanto detto al paragrafo precedente.
- D13-E13) Va indicato il codice dell'eventuale paese estero del titolare del rapporto e di cittadinanza del legale rappresentante o di chi e' delegato ad operare sul conto; l'attributo deve essere obbligatoriamente presente; per i soggetti residenti va indicato il codice ITALIA (086).
- D14-E14) Va indicato il comune di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi e' delegato ad operare; D14 ed E14 sono obbligatori in presenza di soggetti "residenti".
- D/E14.A) Codice CAB del comune.
 - D/E14.B) Descrizione in chiaro del comune.
 - D/E14.C) SIGLA AUTOMOBILISTICA della prov.di appartenenza del comune.
- D15-E15) Va indicato l'indirizzo di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi e' delegato ad operare; D15 ed E15 sono obbligatori in presenza di soggetti "residenti".
- D16-E16) Va indicato il C.A.P. di residenza del detentore del conto e del legale rappresentante o di chi e' delegato ad operare.
- D17-E17) Il codice fiscale va indicato secondo quanto previsto dalla normativa.

D18-E18) Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D18 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E18.

D19-E19) Va indicato in chiaro, in ogni caso per quanto riguarda D19 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E19.

CLASSIFICAZIONE DEI SOGGETTI

D21) Va indicato il sottogruppo di attività economica (codifica B.I.) del detentore del conto; non deve mai mancare.

D22) Va indicato il RAMO/GRUPPO di attività economica (codifica B.I.) del detentore del conto; vale quanto detto al punto precedente, avuto riguardo alla particolare struttura delle due tabelle.

D23) Settorizzazione sintetica, determinabile automaticamente dal valore dei due attributi precedenti. Tale attributo, pur essendo facoltativo per il registro, deve essere comunque valorizzato per le funzioni di aggregazione dei dati per l'invio periodico all'U.I.C.

DATI SUL RAPPORTO INTERESSATO

D31) Deve essere indicato il codice del rapporto interessato; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.

D32) Va utilizzato per indicare se trattasi di conto cointestato o di conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica; per questo tipo di registrazione l'attributo è obbligatorio.

ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE

D41-E41) Va indicato secondo tabella, in ogni caso per quanto riguarda D41 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E41.

D42-E42) Va indicato in ogni caso per quanto riguarda D42 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E42.

D43-E43) Va indicato nella forma AAAAMMGG, in ogni caso per quanto riguarda D43 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E43.

D44-E44) Va indicato in chiaro (es. PREFETTURA DI ROMA), in ogni caso per quanto riguarda D44 (SE PERSONA FISICA), obbligatoriamente se presente un soggetto legale rappresentante o delegato ad operare, per quanto riguarda E44.

1.5 Rettifiche

Non e' consentito rettificare le informazioni relative alle operazioni gia' inserite nel registro; qualora si manifesti la necessita' di annullare o modificare delle registrazioni, bisognera' agire come di seguito descritto.

ANNULLAMENTI

variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *2*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione dell'annullamento nell'attributo A54.B.

MODIFICHE

1 variazioni da apportare sulla vecchia registrazione:

- trasformazione (da *0* a *3*) del valore dell'attributo indicativo dello stato dell'operazione (A54.A);
- inserimento della data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.

2 nuova registrazione da inserire in successione fisica alla precedente:

- valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti (compreso l'identificativo operazione) e delle modifiche da apportare;
- valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
- inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.
- identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

L'attributo A54.B, indicativo dello stato dell'operazione, per tutte le registrazioni non annullate o sostituite deve essere valorizzato a *0*.

L'attributo A54.B, indicante la data di modifica o annullamento, per tutte le registrazioni non annullate, non sostituite, non sostitutive, deve essere valorizzato a spazi.

L'attributo A54.C, indicante l'identificativo della registrazione, per tutte le registrazioni non sostitutive deve essere valorizzato a spazi.

Qualora dovesse risultare eccessivamente oneroso aggiornare la precedente registrazione e inserire la registrazione sostitutiva in successione fisica alla registrazione sostituita,

puo' essere adottata la tecnica dello storno contabile di seguito descritta:

- 1) produzione di una registrazione di "STORNO", identica a quella da stornare, e con i tre attributi valorizzati rispettivamente:
 - Stato dell'operazione (attributo A54.A) = *4*;
 - Data di esecuzione dello storno all'attributo A54.B;
 - Identificativo dell'operazione stornata all'attributo A54.C.
- 2) produzione, solo per le modifiche, di una registrazione sostitutiva con le seguenti modalita':
 - valorizzazione degli attributi sulla base dei precedenti e delle modifiche da apportare;
 - valorizzazione a *1* dell'attributo A54.A;
 - inserimento della stessa data di esecuzione della variazione nell'attributo A54.B.
 - identificativo dell'operazione rettificata all'attributo A54.C.

In questa ipotesi le registrazioni di "STORNO" e le registrazioni "SOSTITUTIVE" debbono essere inserite in un archivio dedicato; tale archivio deve essere utilizzato, al momento di eventuali ricerche sul registro, per controllare se le registrazioni evidenziate risultino stornate o rettificate.

Le registrazioni suddette possono essere cancellate dallo specifico archivio dedicato alle rettifiche ("svuotamento" archivio) solo riportandole alla modalita' di rettifica standard ("aggiornamento" della vecchia registrazione e inserimento a seguire della sostitutiva).

Ogni intermediario, per l'esecuzione delle rettifiche, puo' adottare solo una delle due modalita' descritte.

1.6 Struttura fisica degli archivi

La struttura fisica dell'archivio "registro", nel rispetto delle standardizzazioni definite, e' lasciata alla decisione dei singoli intermediari interessati; vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

- 1) Il registro informatico deve essere costituito da un unico archivio AZIENDALE ACCENTRATO; sono comunque previsti specifici attributi di identificazione della dipendenza che ha posto in essere l'operazione; le registrazioni relative alle operazioni e quelle relative ai rapporti continuativi possono essere inserite su archivi logici e fisici distinti.

Qualora tra piu' intermediari siano in essere, per la risoluzione delle esigenze di automazione, specifici accordi o convenzioni o forme consortili, puo' essere prevista la predisposizione di un unico archivio fisico, purché siano logicamente distinte e separabili le registrazioni relative a ciascun intermediario; tale tipo di soluzione, peraltro, deve farsi carico di adeguati criteri di riservatezza e sicurezza.

- 2) gli attributi costituenti i sottoinsiemi *A* e *B* debbono essere contenuti fisicamente nello stesso archivio (stesso file, stessa tabella);
- 3) i dati di cui ai punti D, E ed F, come previsto dal decreto del 19 dicembre 91, possono essere inseriti in archivi anagrafici anche preesistenti; qualora si utilizzi tale opportunità, dovranno obbligatoriamente essere valorizzati attributi di connessione del tipo di quelli descritti ai punti *C* e tutte le funzioni richieste (visualizzazioni, ricerche interattive e batch, aggregazioni) dovranno riprodurre le funzionalità consentite dalla struttura completa descritta al punto 1.2; in tale ipotesi l'integrabilità con i dati anagrafici (dei soggetti o dei rapporti) deve essere prevista per tutti i 10 anni di durata delle registrazioni;
- 4) i dati di cui ai punti C, D, E ed F (dati sui soggetti) possono essere inseriti in archivi fisici a parte, correlati all'archivio "operazioni" (struttura gerarchica o relazionale);
- 5) le operazioni riferite almeno agli ultimi 3 mesi (data registrazione) debbono essere registrate in un archivio IN-LINEA; per tale archivio particolari categorie di intermediari abilitati debbono approntare funzioni di visualizzazione interattiva.
- 6) e' consentito lo scarico OFF-LINE dei dati registrati da oltre tre mesi; cio' peraltro non deve comportare un eccessivo aumento dei tempi di risposta, per tali dati, delle funzioni di ricerca e aggregazione;
- 7) lo scarico OFF-LINE deve avvenire per data di registrazione; per ogni scarico eseguito l'intermediario deve compilare un apposito registro indicante il contenuto di ogni singolo supporto (periodo ricompreso e numero delle registrazioni);
- 8) la struttura logica dell'archivio FUORI-LINEA deve rispecchiare quella definita per l'archivio IN-LINEA; per quanto attiene la struttura fisica, si richiede l'adozione del seguente standard:
 - LUNGHEZZA RECORD: 350
 - LUNGHEZZA BLOCCO: 350 ==> 6650
 - STRUTTURA DEI RECORD: ogni tipo record deve rispecchiare esattamente la struttura prevista per le diverse zone informative come descritto AL PUNTO 1.2
 - CONTENUTO DELLE REGISTRAZIONI:
REGISTRAZIONE OPERAZIONI:
ogni registrazione deve comporsi di:
 - un record "OPERAZIONE" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
 - uno o piu' record SUL SOGGETTO CHE HA ESEGUITO L'OPERAZIONE IN PROPRIO (TIPO INFORMAZIONE = *2*), ovvero uno o piu' record SUL SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE L'OPERAZIONE E' STATA ESEGUITA (TIPO INFORMAZIONE = *3*);

- uno o nessun record SUL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE PER CONTO TERZI (TIPO INFORMAZIONE = 4); tale record deve essere presente o mancare a seconda che siano presenti o meno record con tipo informazione *3*;
- uno, nessuno o piu' record SUL SOGGETTO CONTROPARTE (BENEFICIARIO O ORDINANTE NEGLI ORDINI DI PAGAMENTO / ACCREDITAMENTO).

REGISTRAZIONE RAPPORTI CONTINUATIVI:

ogni registrazione deve comporsi di:

- un record "DATI GENERALI" (TIPO INFORMAZIONE = *1*);
 - uno o piu' record sul RAPPORTO INTERESSATO (TIPO INFORMAZIONE = *2*);
 - uno o nessun record SUL SOGGETTO LEGALE RAPPRESENTANTE O DELEGATO AD OPERARE (TIPO INFORMAZIONE = *4*);
- N.B. La necessita' di trascinare o meno, nell'archivio fuori linea, i dati anagrafici archiviati a parte, e' strettamente correlata alla soluzione che si intende adottare per le funzioni di utilizzo richieste.

- 9) e' fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza in materia di integrita' logica e fisica dei dati, sia in linea che fuori linea, (copie cautelative, attivita' di refreshing, sistemi di ricostruzione, ecc.) - la disponibilita' dei dati va accertata in maniera periodica e non al momento della richiesta da parte delle autorita' abilitate;
- 10) e' fatto carico all'intermediario di adottare i giusti criteri di sicurezza idonei al rispetto della riservatezza delle informazioni nominative, anche quelle riferite a soggetti diversi dalla clientela.

1.7 Codifiche degli attributi

CODIFICHE

Alcuni degli attributi richiesti vanno valorizzati secondo quanto previsto da specifiche tabelle; di seguito vengono richiamati gli attributi interessati e vengono descritte le tabelle di minore dimensione.

CODICE INTERMEDIARIO (Attributi A01 e A31):

E' un attributo composto; i primi due caratteri indicano il tipo di intermediario, ed implicitamente l'ente che ha assegnato il codice; i rimanenti 11 caratteri debbono contenere il codice assegnato dall'ente codificatore, comprensivo dell'eventuale codice di controllo, completato a destra da spazi.

valori previsti per il primo sottoattributo (A01.A A31.A) in base all'articolo 2 comma 1 della L.197 del 5-7-1991:

- 01 = UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (compresi gli uffici postali); (lettera A)
- 02 = ENTI CREDITIZI - per i quali deve essere utilizzato il codice assegnato dall'ABI, comprensivo del codice di controllo; (lettera B)

- 03 = SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE; (lettera C)
- 04 = SOCIETA' COMMISSIONARIE AMMESSE AGLI ANTIRECINTI;
(lettera D)
- 05 = AGENTI DI CAMBIO (lettera E);
- 06 = SOCIETA' AUTORIZZATE AL COLLOCAMENTO A DOMICILIO DI
VALORI MOBILIARI (lettera F);
- 07 = SOCIETA' DI GESTIONE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO
MOBILIARE (lettera G);
- 08 = SOCIETA' FIDUCIARIE (lettera H);
- 09 = IMPRESE ED ENTI ASSICURATIVI (lettera I);
- 10 = SOCIETA' MONTE TITOLI S.P.A. (lettera L)
- 11 = INTERMEDIARI FINANZIARI (censiti dall'U.I.C.);
(lettera M)

12 = AZIENDE DI CREDITO ESTERE, limitatamente all'attributo A31. Nella codifica degli intermediari esteri deve essere utilizzato il codice assegnato dall'U.I.C.; per le aziende di credito estere non codificate dall'U.I.C., oltre al tipo intermediario ed al codice paese, in alternativa al codice U.I.C., va indicata la denominazione per esteso.

Per quanto riguarda piu' precisamente il codice (attributi A01.B e A31.B), fatto salvo quanto detto per gli enti creditizi italiani ed esteri, deve essere utilizzato il Codice Fiscale o, per le sole persone fisiche, la PARTITA IVA.

CAB COMUNE (Attributi A12.A, A33.A, D14.A, E14.A ed F14.A):

Codice di avviamento bancario del comune, comprensivo del codice di controllo, come da tabella.

CODICE CAUSALE ANALITICA (attributo A24):

Il codice previsto dalla tabella U.I.C.

CODICE VOCE (CAUSALE SINTETICA UIC) (A25):

E' una informazione piu' aggregata, ricavabile direttamente dall'attributo precedente; i valori previsti sono:

- 15 Trasferimenti di denaro in contanti e titoli al portatore ex art.1 Legge 197;
- 20 Incassi, Versamenti, Accrediti;
- 25 Pagamenti, Prelevamenti, Addebiti;
- 30 Ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario del beneficiario);
- 35 Ordini di accreditamento o di pagamento (a cura dell'intermediario dell'ordinante);
- 40 Vendita di valuta;
- 45 Acquisto di valuta;
- 55 Emissione di assegni circolari e titoli simili, assegni turistici, vaglia;
- 60 Versamenti di denaro contante al di sotto di 20 milioni;
- 65 Prelevamenti di denaro contante " " " " " "
- 90 Altre operazioni (Avere);
- 95 Altre operazioni (Dare).

TIPO DI REGISTRAZIONE (Attributo A52):

E' un attributo composto da due sottoattributi; il primo carattere indica se la registrazione si riferisca a rapporti continuativi (valore "2") oppure si riferisca ad operazione di movimentazione di mezzi di pagamento (valore "1"); il secondo carattere specifica piu' in dettaglio il tipo di operazione o di rapporto continuativo. I valori previsti sono i seguenti:

- 10 = registr. operazione;
- 11 = registr. bonifico in partenza;
- 12 = registr. bonifico in arrivo;
- 13 = registr. operazione senza identificazione del soggetto operante;
- 21 = apertura conto deposito a risparmio;
- 22 = apertura conto corrente;
- 23 = apertura altro rapporto continuativo;
- 24 = nuova legale rappresentanza;
- 25 = rapporto di delega ad operare su conto;
- 26 = cessazione rapporto;
- 27 = cessazione legale rappresentanza;
- 28 = cessazione delega;

CODICE PAESE (Attributo A32, D13, E13, F13):

Per tali attributi va utilizzata la codifica numerica assegnata dall'U.I.C.; si ricorda che e' richiesta la valorizzazione dell'attributo anche per i soggetti residenti.

TIPO LEGAME DEL PRESENTATORE (Attributo A43):

L'attributo descrive il tipo di legame esistente tra l'operante (ad.es. il detentore del conto), e chi ha agito per conto; i valori previsti sono:

- 0 = inesistenza soggetto diverso dall'operante;
- 1 = legale rappresentante (persone giuridiche);
- 2 = cointestatario
- 3 = delegato;
- 4 = dipendente

CODICE DIVISA (Attributo B12):

Per tale attributo va utilizzata la codifica numerica assegnata dall'U.I.C.

SOTTOGRUPPO DI ATTIVITA' ECONOMICA (Attributo D21):

Per tale attributo va utilizzata la tabella dei sottogruppi di attivita' economica della Banca d'Italia.

RAMI/GRUPPI DI ATTIVITA' ECONOMICA (Attributo D22):

Per tale attributo va utilizzata la tabella dei RAMI/GRUPPI di attivita' economica della Banca d'Italia. In merito si ricorda che, come indicato dalla tabella precedente, solo per alcuni sottogruppi di attivita' economica e' previsto il dettaglio del "RAMO/GRUPPO".

SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC (Attributo D23):

E' una tabella sintetica i cui valori sono determinabili in maniera univoca dal contenuto dei due attributi precedentemente descritti: i valori previsti sono:

- 100 Amministrazioni pubbliche;
- 200 Imprese di assicurazione;
- 301 Altre istituzioni di credito;
- 302 Finanziarie;
- 401 Commercio all'ingrosso;
- 402 Commercio al minuto;
- 500 Servizi;
- 600 Altri.

Per la determinazione dei valori, sulla base dei due attributi descritti in precedenza, viene di seguito fornita la relativa tabella di raccordo.

SOTTOGRUPPO	GRUPPO/RAMO	SETTORIZZAZIONE SINTETICA UIC
100-142	non previsto	100
200-220	" "	200
300-329	" "	301
340-347	" "	302
348-351	" "	301
352-354	" "	302
400-450	000-610	600
400-450	611-619	401
400-450	620-620	600
400-450	630-630	401
400-450	641-656	402
400-450	660-984	500
500-999	non previsto o 000-999	600

NATURA CONTO (Attributi A42 E D32):

Determina il tipo del conto sotto la seguente accezione:

- 0 = Conto personale;
- 1 = Conto cointestato;
- 2 = Conto intest. a pers. giuridica;

TIPO DEL DOCUMENTO PRESENTATO (Attributi D41 ed E41):

- 01 = Carta di identità;
- 02 = Patente di guida;
- 03 = Passaporto;
- 04 = Porto d'armi;
- 05 = Tessera postale;
- 06 = Altro.

1.8 Chiave di identificazione e Qualificatori

CHIAVE DI IDENTIFICAZIONE

Per chiave di identificazione si intende l'attributo, contenuto nel registro, che consente l'identificazione UNIVOCA di ogni operazione registrata; tale funzione viene svolta dall'attributo *A03* descritto nel tracciato, eventualmente in congiunzione con il codice intermediario (*A01*) e, al limite, con l'attributo A54.A/B (stato della registrazione e data di intervento). In merito al contenuto dell'attributo A03, ogni intermediario e' lasciato libero di decidere secondo le proprie esigenze; al suo interno va in ogni caso previsto un progressivo crescente. Visto quanto richiesto per gli scarichi fuori linea, si consiglia la predisposizione di una chiave composta (DATA DI REGISTRAZIONE + PROGRESSIVO, ecc.).

QUALIFICATORI

Nella struttura del registro sono stati previsti una serie di attributi di qualificazione di particolari caratteristiche dell'operazione o dei soggetti in essa intervenuti; essi specificano:

- se l'operazione sia stata inserita nel registro come operazione componente un frazionamento;
- se l'operazione comprenda movimento di contanti;
- il tipo di registrazione (operazione, apertura conto, ecc.);
- se il cliente abbia utilizzato un conto cointestato o un conto intestato a soggetto diverso da singola persona fisica;
- il tipo di legame tra il soggetto che ha agito "per conto" ed il soggetto per conto del quale si e' agito;
- se l'operazione riguardi LIRE o DIVISA ESTERA.

1.9 Ordinamento

ORDINAMENTO

Per quanto attiene l'ordinamento delle informazioni, vanno disciplinati tre diversi aspetti:

- 1) ordinamento delle operazioni della parte del registro "ON-LINE";

- 2) ordinamento della parte del registro scaricata su archivi OFF-LINE;
- 3) ordinamento dei dati aggregati da inoltrare all'U.I.C.

In merito al primo punto si e' stabilito quanto segue:

- qualora l'intermediario faccia uso di DBMS che consentono l'accesso alle informazioni per diverse chiavi di ricerca, non e' richiesto nessun preciso ordinamento fisico delle registrazioni; peraltro tale modalita', limitatamente alle registrazioni degli ultimi 3 mesi, e' resa obbligatoria per particolari categorie di intermediari abilitati;
- gli intermediari che registrano le operazioni su un archivio sequenziale debbono predisporre una fase elaborativa che, per la semplice visualizzazione, ne realizzi una versione ordinata per data di registrazione.

Per quanto attiene al secondo punto, si precisa che, la messa fuori linea delle registrazioni in essere sull'archivio in linea da piu' di tre mesi, deve avvenire secondo le seguenti modalita':

- i criteri di stralcio debbono basarsi sulla DATA DI REGISTRAZIONE;
- i supporti magnetici prodotti debbono contenere **TUTTE** le operazioni REGISTRATE in un preciso intervallo temporale;
- il riferimento agli intervalli temporali contenuti in ciascun archivio FUORI-LINEA, unitamente all'indicazione della quantita' di operazioni scaricate, deve essere contenuto in un apposito registro, cartaceo o informatico, da tenersi a cura dell'intermediario;
- all'interno di ogni archivio le operazioni debbono essere ordinate per data di registrazione.

In merito al terzo punto si rimanda a quanto previsto dagli appositi standards.

1.10 Chiavi e funzioni di ricerca

Per chiavi di ricerca si intendono i singoli attributi, o la combinazione di attributi, mediante i quali le funzioni di "ricerca" riescono ad evidenziare il voluto sottoinsieme delle registrazioni presenti nell'archivio registro (sia interattivamente che con elaborazioni di massa).

Per gli intermediari di maggiori dimensioni, e limitatamente alle registrazioni conservate "IN-LINEA", sono previste particolari chiavi di ricerca interattiva.

Per quanto riguarda le funzioni di ricerca, ritornando a quanto accennato negli Aspetti Generali, va precisato quanto segue:

- le ricerche debbono poter essere eseguite per tutti gli attributi previsti negli standards;
- tra questi attributi sono previsti quelli riguardanti TRE tipologie di informazioni sui soggetti, anche ripetitive, (operante, controparte, soggetto che ha operato per conto ovvero, intestatario del conto, legale rappresentante od eventualmente, soggetto abilitato ad operare);
- potranno essere richieste informazioni su un soggetto, indipendentemente dal ruolo da questi esercitato nelle diverse operazioni.

Per facilitare ricerche di questa tipologia, puo' essere adottata la struttura descritta al punto 4 del paragrafo sulla struttura fisica degli archivi.

Le funzioni di ricerca di massa, sia sui dati "storici" che sugli archivi in linea, debbono agire su tutti gli attributi e sottoattributi previsti nella struttura logica; deve essere resa possibile, ad esempio, l'evidenziazione di tutte le operazioni che: abbiano quel particolare valore su un attributo e quel particolare valore su quell'altro attributo. Per ogni singola ricerca, quindi, debbono poter essere definiti i valori di comparazione di un massimo di 15 attributi, riguardanti i dati dell'operazione e di uno dei soggetti.

Si deve inoltre ipotizzare che potranno essere richieste ricerche su elevatissime quantita' di registrazioni, riferite a diversi anni di competenza; in tali occasioni, inoltre, per specifiche necessita' o per indeterminatezza delle esigenze, potrebbero doversi ricercare informazioni riferite a piu' soggetti o a piu' tipi di operazione.

Per queste eventualita', al fine di diminuire i costi ed i tempi di risposta, si richiede che le funzioni di ricerca di massa possano gestire, in un unico scorrimento degli archivi, almeno 10 simultanee richieste, ognuna basata su un diverso insieme di valori riferiti a piu' (max 15) attributi.

Le funzioni di ricerca di massa, sia nel produrre le evidenze cartacee richieste, sia nel generare archivi idonei alle successive funzioni di aggregazione, debbono evidenziare le informazioni nella forma definita nella struttura logica; vanno cioe' prodotti sia gli attributi previsti nella zona "DATI OPERAZIONE" che tutti quelli richiesti per i diversi soggetti coinvolti.

Tenuto conto che le ricerche di massa debbono interessare sia i dati in linea che fuori linea, considerando che la struttura "STANDARDIZZATA" degli archivi fuori linea si puo' agevolmente prestare ad uno sviluppo ACCENTRATO delle relative funzioni di utilizzo, e' consentito l'approntamento di una funzione propedeutica a quella di ricerca di massa, consistente

nella produzione temporanea di un archivio di struttura identica a quello previsto per i dati fuori linea, contenente le registrazioni in essere sull'archivio in linea.

Per quanto attiene alle funzioni di ricerca "interattiva", l'approntamento di tali funzioni, e' richiesto obbligatoriamente per tutti gli intermediari abilitati che eseguano piu' di 10.000 registrazioni al mese (data di registrazione); piu' in particolare tali funzioni debbono essere rese operanti subito dopo che per la terza volta si sono superate le 10.000 registrazioni mensili.

In merito a queste funzioni, le chiavi di ricerca da attivare obbligamente sono:

- * IDENTIFICATIVO OPERAZIONE
- * PAESE ESTERO DELL'INTERMEDIARIO
- * SOGGETTO CLIENTE/OPERAT.OCCASIONALE:
 - * COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
 - * CODICE FISCALE
- * EVENTUALE CONTROPARTE BENEFICIARIO/ORDINANTE:
 - * COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
 - * CODICE FISCALE
- * SOGGETTO CHE HA OPERATO PER CONTO (delegato):
 - * COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE
 - * CODICE FISCALE

Sono inoltre richieste funzioni di evidenziazione di tutti i soggetti connessi ad uno specifico rapporto continuativo e, viceversa, di tutti i rapporti (intestatario, cointestatario, legale rappresentante, delegato ad operare, ecc.) riferibili ad uno specifico soggetto. Tali funzioni di utilita' possono essere basate, a scelta dell'intermediario, sia sui dati delle registrazioni che sugli archivi di specifiche procedure informatiche di gestione dei rapporti.

Informazioni come quelle richieste, peraltro, debbono poter essere prodotte anche dalle funzioni di ricerca di massa precedentemente citate; la richiesta aggiuntiva riguarda i rapporti ancora "in essere"; per questi ultimi i tempi di risposta, sia ricercando i soggetti connessi ad un rapporto che i rapporti riferibili ad un soggetto, non debbono superare la giornata. E' preferibile che tali ricerche possano espletarsi con modalita' interattiva.

E' consentito che gli intermediari abilitati basino le ricerche interattive su piu' di una anagrafe, con conseguente necessita' di eseguire piu' di una transazione per ottenere una risposta completa.

1.11 Funzione di aggregazione

Come gia' cennato, per consentire agli intermediari di fornire risposta alle richieste provenienti dalle varie autorità, qualora riferite ad una aggregazione dei dati, si

richiede che gli intermediari interessati approntino delle funzioni guidate di aggregazione dei dati contenuti nel registro; tali funzioni debbono agire sia sugli archivi in linea che fuori linea.

Le richieste potranno riguardare tutte le registrazioni di un periodo oppure un preciso sottoinsieme delle operazioni registrate; a tale scopo le funzioni di aggregazione potranno essere realizzate in sincronia con le funzioni di ricerca;

Per tali funzioni, agli attributi previsti dalla struttura logica vanno aggiunti due ulteriori attributi numerici, indicanti il numero di operazioni componenti l'aggregazione ed il numero di operazioni componenti l'aggregazione eseguite per contanti.

Gli attributi da cumulare, oltre ai contatori delle operazioni componenti l'aggregazione, sono solamente i due importi ("TOTALE" e "DI CUI CONTANTI").

Gli attributi per i quali puo' essere richiesta l'aggregazione sono tutti quelli previsti dalla struttura logica, ad esclusione, ovviamente, del codice dell'intermediario mittente e degli importi.

Il risultato dell'aggregazione deve contenere le seguenti informazioni:

- Il codice dell'intermediario;
- gli attributi per uguaglianza dei quali si e' richiesta l'aggregazione;
- il segno monetario;
- i quattro totali ricavati.

Per quanto attiene la produzione di dati aggregati da inoltrare periodicamente all'U.I.C., si rimanda a specifici "standards" prodotti separatamente.

N.B. Le registrazioni di operazioni riferite a piu' di un soggetto per conto del quale si e' operato (conti cointestati), qualora l'aggregazione sia eseguita per attributi riferiti ai citati soggetti, vanno considerate ripartendo in parti uguali l'importo tra i diversi soggetti.

1.12 Modalita' di acquisizione e durata delle registrazioni

MODALITA' DI ALIMENTAZIONE

Il registro informatico puo' essere alimentato con le seguenti modalita':

- con transazioni interattive di inserimento;
- mediante elaborazioni periodiche, dai dati di archivi di "evidenza" o provvisori;

- mediante elaborazioni periodiche, dai dati acquisiti per preesistenti procedure;
- con transazioni interattive o elaborazioni periodiche, dagli archivi di controllo dei casi di frazionamento. In merito a queste registrazioni si ricorda che non va eseguita una aggregazione delle operazioni componenti il frazionamento ma vanno inserite nell'archivio le singole registrazioni, connesse "logicamente" dall'apposito attributo.

Non e' consentito l'inserimento nell'archivio "registro" di operazioni incomplete, o per le quali non e' stata ancora decisa la registrazione. Per tali necessita' possono essere utilizzati archivi identici a quello del registro, anche connessi "logicamente", ma fisicamente distinti.

TEMPI

Le informazioni debbono essere inserite nel registro informatico entro 30 giorni dalla data dell'operazione o, per le imprese e gli enti assicurativi, dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degli agenti e degli altri collaboratori autonomi. Per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 30 giorni decorrono dalla data di attivazione del rapporto di conto.

La registrazione puo' essere cancellata dal registro informatico (archivi in linea e fuori linea) al trascorrere di 10 anni dalla data di esecuzione; per le registrazioni relative ai conti deposito ed agli altri rapporti continuativi i 10 anni decorrono dalla data di estinzione del rapporto.

1.13 Gestione delle operazioni FRAZIONATE

OPERAZIONI FRAZIONATE

Non sono previsti specifici STANDARDS INFORMATICI sugli archivi di controllo dei casi di frazionamento; la modalita' di gestione di tali archivi sono totalmente demandate agli intermediari interessati. In questo documento vengono solamente definiti alcuni aspetti che saranno richiamati nel decreto statistico previsto dalla L.167.

Per esigenze connesse alle attivita' di indagine statistica previste dalla citata legge, l'Ufficio Italiano dei Cambi ha necessita' di conoscere, nella maniera piu' completa possibile, l'ammontare globale del contante movimentato.

Per questo obiettivo, oltre alla aggregazione delle registrazioni riguardanti le operazioni di importo superiore a 20 milioni, e' richiesta agli intermediari interessati l'alimentazione di un archivio periodico, da fondere insieme alle informazioni aggregate delle operazioni contenute nel registro per l'inoltro all'UIC, contenente i dati delle operazioni in contanti, di piccolo importo, acquisite in archivi informatici e non rientrate in casi di frazionamento. Tale alimentazione puo'

essere eseguita al momento dello svuotamento, per decorrenza degli 8 giorni, dell'archivio provvisorio di controllo delle frazionate.

La struttura delle informazioni aggregate richieste e' la seguente:

PERIODO DI RIFERIMENTO (AAAAMM)	X(6)
CODICE INTERMEDIARIO	X(13)
CODICE DIPENDENZA	X(6)
CAB COMUNE DELLA DIPENDENZA	X(6)
SIGLA DELLA PROVINCIA DELLA DIPENDENZA	XX
VOCE (CAUSALE SINTETICA) (valori 60 O 65)	XX
SEGNO (DARE/AVERE)	X
LIRE/VALUTA	X
NUMERO OPER. IN CONTANTE DI IMPORTO < 20.000.000	9(15)
IMPORTO TOTALE " " " "	9(9)

In merito alla struttura dell'archivio di inoltro all'U.I.C., e agli eventuali attributi fissi da generare, si rimanda agli standards relativi al decreto sulle "ANALISI STATISTICHE".

1.14 Documentazione del sistema informatico

Ogni intermediario dovrà rendere disponibile, alle autorità competenti, una esauriente documentazione delle procedure informatiche utilizzate; questa dovrà riguardare in particolare:

- il sistema software di alimentazione, di scarico fuori linea e di cancellazione delle evidenze dal registro;
- le funzioni di ricerca ed aggregazione richieste;
- l'eventuale sistema informatico per il controllo dei casi di frazionamento.

Tale documentazione deve comprendere:

- il dizionario dati;
- lo schema concettuale;
- la descrizione della struttura logica e fisica dei dati;
- la descrizione dei processi;
- la descrizione della gestione della sicurezza logica e fisica.

Gli intermediari debbono inoltre attestare la rispondenza della documentazione alle procedure informatiche utilizzate.

Qualora l'intermediario faccia uso di un pacchetto applicativo prodotto da altri enti, siano essi altri intermediari o case di software, l'obbligo di conservare la parte piu' analitica della suddetta documentazione ricade su questi ultimi; in questo caso l'intermediario dovrà detenere una dichiarazione rilasciata da chi ha prodotto il software ed attestante:

- la rispondenza del sistema alle norme ed agli "STANDARDS INFORMATICI";
- la sede presso la quale tale documentazione analitica è resa disponibile per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.